

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 149° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....                   | <i>Pag.</i> | 5  |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | »           | 15 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio .....                                | »           | 22 |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione .....                              | »           | 26 |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | »           | 37 |
| 10 <sup>a</sup> - Industria .....                              | »           | 47 |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro .....                                 | »           | 54 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | »           | 63 |

**Giunte**

|  |             |    |
|--|-------------|----|
| Affari Comunità europee .....          | <i>Pag.</i> | 67 |
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | »           | 3  |

**Organismi bicamerali**

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| Riforme costituzionali ..... | <i>Pag.</i> | 70  |
| Questioni regionali .....    | »           | 88  |
| Assistenza sociale .....     | »           | 97  |
| Finanza pubblica .....       | »           | 101 |

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

56ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21ª, 0019º)

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 27 maggio 1997, ha trasmesso copia degli atti del procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Bonavita, inviati dal Tribunale di Roma a seguito della richiesta formulata dalla Giunta il 15 aprile 1997.

Informa altresì che, con lettera del 22 maggio 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, una lettera con la quale il senatore Imposimato lo informa che è pendente nei suoi confronti, presso il Tribunale di Napoli, un procedimento civile per il risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione di un articolo giornalistico contenente le sue dichiarazioni.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

***Doc. IV-bis, n. 13 nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi, ciascuno in parte qua indagato per i reati di cui agli articoli 110, 81, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).***

(R135 000, C21ª, 0028º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta dell'8 maggio e proseguito nelle sedute del 20 e del 22 maggio 1997.

Il PRESIDENTE ricorda che la domanda di autorizzazione a procedere in esame è stata inoltrata al Senato successivamente alla scadenza del termine di novanta giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 per la conclusione delle indagini preliminari da parte del Collegio per i reati ministeriali e l'invio della domanda alla Camera competente. Fa presente che, in ordine al caso in esame, è stata sollevata la questione se il suddetto termine di novanta giorni debba essere considerato ordinatorio o perentorio. Se tale termine dovesse ritenersi perentorio, il Collegio per i reati ministeriali non potrebbe più, decorsi i novanta giorni senza che siano state esaurite le indagini preliminari, inoltrare la domanda alla Camera competente.

Sul punto interviene il senatore FASSONE, il quale esprime l'avviso che il termine previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 debba ritenersi ordinatorio, non essendo esplicitamente prevista la sanzione della decadenza per l'inosservanza del termine medesimo. D'altronde la natura ordinatoria del termine, già riconosciuta dall'Assemblea del Senato nella seduta del 7 maggio scorso, in relazione ad un'altra richiesta di autorizzazione a procedere, si evince – oltrechè dai principi generali dei codici di rito penale e civile in materia di termini processuali – anche dalla disciplina dettata negli articoli da 343 a 346 del codice di procedura penale.

Intervengono poi il senatore CALLEGARO, che esprime riserve in ordine alla tesi testè illustrata dal senatore Fassone, ed i senatori BERTONI e RUSSO, i quali si esprimono invece in senso favorevole.

La Giunta conviene quindi con le conclusioni esposte dal senatore Fassone, secondo le quali il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 deve intendersi ordinatorio.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, e pertanto nei confronti dei signori Giovanni Marone, Riccardo Caruso e Francesco Rossi, ed incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per l'Assemblea.

È rinviato il seguito dell'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**146<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi.**La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE REFERENTE***(2287) Proroga di termini**  
(Esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI sottolinea il contenuto eterogeneo del disegno di legge e rimette alla Commissione una valutazione preventiva sull'opportunità di concentrare l'esame di merito sugli articoli 15, 21, 28 e 29, strettamente attinenti alla competenza della stessa Commissione, con il possibile stralcio delle altre parti, da proporre eventualmente all'Assemblea. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del rappresentante del Governo.

Il ministro BOGI considera utile scomporre il disegno di legge, attraverso la modalità dello stralcio, in modo da consentire il deferimento alle Commissioni competenti per il merito di altrettanti testi a contenuto omogeneo, da trattare preferibilmente in sede deliberante.

Il presidente VILLONE propone di fissare un termine per eventuali emendamenti esclusivamente in riferimento agli articoli 15, 21, 28 e 29, accantonando intanto l'esame degli altri articoli, al fine di verificare presso tutti i Gruppi Parlamentari la disponibilità verso successivi deferimenti in sede deliberante di testi normativi risultanti da stralci proposti dalla Commissione e approvati dall'Assemblea.

Il relatore ANDREOLLI precisa che vi sono alcune disposizioni del disegno di legge, come quelle contenute nell'articolo 1, comma 3 e nell'articolo 25, che sono già entrate in vigore per effetto di decreti-leg-

ge convertiti in legge. In proposito, si riserva di proporre emendamenti soppressivi.

Si conviene quindi di fissare per le ore 13 di Mercoledì 4 giugno 1997 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti relativi agli articoli 15, 21, 28 e 29.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(1023) BEDIN ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica**

**(2152) CUSIMANO ed altri. – Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica**

**(2243) MAZZUCA POGGIOLINI. – Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista**

**(2253) FOLLONI ed altri. – Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione**

**(2296) SERVELLO ed altri. – Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti**

**(2366) SALVI ed altri. – Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, del testo unificato proposto dal relatore, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 maggio.

Il relatore PASSIGLI illustra l'emendamento 2.11, da lui elaborato tenendo conto della discussione svolta sul comma 2 dell'articolo 2: egli precisa che l'attività di informazione non potrebbe essere pienamente sottoposta ai principi e ai vincoli propri del segreto professionale, poiché vi è l'esigenza di tutelare anche l'interesse alla completezza dell'informazione. Su richiesta del Presidente, precisa che il riferimento al pericolo può essere esteso anche al caso del danno e ritiene una norma restrittiva a tale riguardo particolarmente utile dopo le note vicende occorse nell'ambito della cronaca giudiziaria.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'eventuale diffusione di notizie in violazione di leggi sarebbe comunque illecita e ipotizza una possibile responsabilità del giornalista per la propalazione abusiva di informazioni. Afferma, peraltro, che anche la riservatezza delle fonti esige una certa forma di tutela.

Il senatore DUVA considera necessario comporre in equilibrio i confliggenti interessi alla trasparenza e alla libertà dell'informazione e ricorda che la legge n. 675 del 1996 ha configurato una speciale disciplina per l'attività giornalistica, in merito alla tutela della riservatezza dei dati personali. Ritiene insufficiente e inadeguata, d'altra parte, la

formulazione dell'emendamento 2.11, sia per la qualificazione dell'obbligo a carico del giornalista sia per le modalità della richiesta. Tuttavia considera l'emendamento come migliorativo del comma 2.

Il senatore BEDIN rileva un interesse prevalente alla disponibilità di informazioni da parte del pubblico e considera prioritaria la tutela di tale interesse rispetto ai necessari limiti alla riservatezza delle fonti. Osserva, inoltre, che l'emendamento 2.11 non contempla gli editori, mentre per le caratteristiche attuali dell'informazione giornalistica sarebbe opportuna una integrazione a tale riguardo.

Il relatore PASSIGLI precisa che da più parti è stata sollevata l'esigenza di affermare con rigore, e con le necessarie eccezioni, il principio della pubblicità e della trasparenza delle fonti.

Il senatore GUERZONI paventa un rischio di sovrapposizione normativa con la legge n. 675 del 1996, sulla tutela della riservatezza dei dati personali, prospettando anche possibili antinomie.

Il presidente VILLONE ritiene fondata la questione posta dal senatore Guerzoni e ricorda che l'articolo 25 della legge citata si riferisce proprio all'attività giornalistica, anche se in un altro contesto e con finalità non coincidenti.

Il relatore PASSIGLI riconosce una certa contiguità tra la normativa richiamata e il testo in esame, ma sottolinea la differenza di fondamento e di finalità. Il presidente VILLONE auspica una ulteriore riflessione sulla materia e, concorde anche il relatore PASSIGLI, si conviene di accantonare sia l'emendamento 2.11 che gli altri emendamenti riferiti al comma 2 dell'articolo 2 o ad essi conseguenti, come l'emendamento 3.4 (che viene riqualificato come proposta di articolo aggiuntivo).

L'emendamento 2.2 è dichiarato decaduto in assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 2.10 (nuovo testo), il RELATORE esprime un parere favorevole e la senatrice FUMAGALLI CARULLI annuncia il suo voto positivo. La Commissione accoglie l'emendamento, risultando di conseguenza assorbito l'emendamento 2.7.

Gli emendamenti 2.5 e 2.3 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.8 (nuovo testo), fatto proprio dal relatore in assenza del proponente, viene accolto dalla Commissione.

L'emendamento 2.4 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

In assenza dei proponenti è dichiarato decaduto anche l'emendamento 3.3.

Sull'emendamento 3.7, il RELATORE esprime le proprie riserve, ritenendo preferibile rimettere all'autonomia dell'Albo la determinazione di cui si tratta. Il senatore BEDIN comprende l'obiezione del relatore ma considera venuta meno la necessità di limitare l'esame a soluzioni normative minime in relazione al *referendum* abrogativo e ritiene opportuno valutare anche alcune integrazioni che potrebbero essere utili. In particolare, l'emendamento 3.7 ha lo scopo di tutelare i destinatari dell'informazione. La senatrice FUMAGALLI CARULLI condivide gli argomenti del senatore Bedin e ritiene opportuno affermare nella nuova legge un principio di tutela per i destinatari dell'informazione. Secondo il relatore PASSIGLI, sarebbe comunque preferibile non precisare il carattere nazionale del Giurì. Consente il senatore BEDIN, che riformula di conseguenza l'emendamento (3.7 nuovo testo). Il relatore PASSIGLI, nel rimettersi alla valutazione della Commissione, rileva che l'emendamento 6.0.1, integrativo della proposta in esame, postula una disciplina di dettaglio a suo avviso non compatibile con l'impostazione complessiva del testo, fondata su una scelta di autonomia; osserva, inoltre, che in proposito sono state avanzate proposte molto differenziate nei diversi disegni di legge. Il senatore BESOSTRI reputa opportuno un riferimento al Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione, ma senza indicazioni di dettaglio, come quelle contenute nell'emendamento 6.0.1. Osserva, inoltre, che una eventuale articolazione territoriale del Giurì non dovrebbe comportare anche la diversificazione della relativa disciplina sostanziale. Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di rimettere all'autonomia le forme di organizzazione, affermando nella legge il principio di tutela in tema di lealtà e correttezza dell'informazione. La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 3.7 (nuovo testo).

Quanto all'emendamento 3.1, il RELATORE si dichiara favorevole, purchè esso sia integrato da un riferimento a lauree equipollenti. Su richiesta della senatrice FUMAGALLI CARULLI, il senatore SPERONI precisa che l'emendamento è stato elaborato dopo un rigoroso accertamento sugli ordinamenti didattici vigenti; accoglie quindi l'indicazione del relatore e riformula di conseguenza l'emendamento (3.1 nuovo testo). Il senatore BESOSTRI paventa formulazioni non sufficientemente flessibili rispetto all'autonomia universitaria. Il senatore BEDIN dubita che un corso di laurea in relazioni pubbliche sia coerente allo formazione professionale dei giornalisti. Secondo il senatore SPERONI, un accesso tendenzialmente libero all'attività professionale postula l'indicazione dei percorsi formativi più pertinenti, che peraltro non determinano conseguenze irreversibili sulle scelte personali degli interessati. Anche il relatore PASSIGLI invita a distinguere tra il percorso formativo individuato nel testo e i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale. Ritiene opportuno, comunque, accogliere l'emendamento, riservandosi un accertamento ulteriore per la discussione in Assemblea, circa la pertinenza dei titoli di studio così individuati. Il presidente VILLONE richia-



ma l'attenzione sul rischio di introdurre restrizioni eccessive in ordine ai requisiti per l'accesso alla professione. La senatrice BUCCIARELLI auspica un maggiore approfondimento, sottolineando che l'autonomia universitaria determina una continua evoluzione nel sistema, mentre anche il valore legale dei titoli di studio è oggetto di riconsiderazione. La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 3.1 nel testo riformulato.

Il senatore BEDIN ritiene che l'esigenza cui corrisponde l'emendamento 3.6 è sostanzialmente soddisfatta dall'emendamento appena approvato e dalle motivazioni addotte da più parti circa l'opportunità di prescrivere requisiti formativi per l'accesso all'attività giornalistica. Di conseguenza, ritira l'emendamento 3.6.

Il relatore PASSIGLI fa proprio l'emendamento 3.2 in assenza del proponente e ne modifica parzialmente la formulazione (3.2 nuovo testo). La Commissione approva l'emendamento.

Viene quindi accantonato l'emendamento 3.5, fatto proprio dal senatore BEDIN e riqualificato come proposta di articolo aggiuntivo.

La Commissione approva l'articolo 3 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1023-2152-2243-2253-2296-2366**

**Art. 2.**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il giornalista è tenuto a rivelare la fonte delle notizie pubblicate quando ciò sia richiesto da chi abbia un interesse a farlo, salvo che il giornalista invochi il carattere fiduciario delle stesse a protezione delle persone coinvolte nella notizia o quando la rivelazione delle fonti potrebbe determinare nei loro confronti violazione dei diritti umani o comunque grave pericolo».

**2.11**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I giornalisti e gli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa ed i lettori».

**2.9**

BEDIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli iscritti all'albo, che non osservano le norme previste dal codice deontologico, concernenti la correttezza dell'informazione, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine».

**2.2**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 3, dopo la parola: «giurisdizionale.», inserire il seguente periodo: «Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme vigenti sulla trasparenza amministrativa e sul contraddittorio».*

**2.10** (Nuovo testo)

BEDIN

*Al comma 3, dopo la parola: «giurisdizionale.», aggiungere le parole: «Nei procedimenti disciplinari si osservano le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.».*

**2.7**

DUVA

*Al comma 4, sostituire le parole: «il Presidente della Commissione di vigilanza», con le seguenti: «il consiglio nazionale dell'Ordine».*

**2.5**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 2 della presente legge».*

**2.3**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di rifiuto motivato di provvedimento» con le parole: «In caso di mancato intervento».*

**2.8** (Nuovo testo)

DUVA

*Al comma 4, sostituire le parole: «da parte del Presidente della Commissione», con le seguenti: «da parte del Presidente dell'Ordine».*

**2.4**

FOLLONI, NOVI

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

1. È istituito l'ordine nazionale dei giornalisti per assicurare la libertà e l'autonomia della professione, garantire la formazione e la preparazione professionale nonché operare il controllo deontologico sull'attività giornalistica.

2. All'ordine nazionale dei giornalisti appartengono coloro che sono iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.

3. Per l'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti è necessario:
- a) essere cittadino italiano;
  - b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  - c) essere in possesso del diploma di laurea in giornalismo o della specializzazione *post* laurea in giornalismo conferita da una scuola riconosciuta dallo Stato;
  - d) aver superato positivamente l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale».

**3.3**

FOLLONI, NOVI

*Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «e il Giurì nazionale per la lealtà e la correttezza dell'informazione (di seguito "Giurì")».*

**3.7**

BEDIN

*Al comma 1, dopo la parola: «vigilanza» inserire le seguenti: «e il Giurì per la lealtà e la correttezza dell'informazione».*

**3.7** (Nuovo testo)

BEDIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico» con le altre: «Scienze della comunicazione o in Relazioni pubbliche».*

**3.1**

SPERONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «Scienze dell'informazione ad indirizzo giornalistico» con le altre: «Scienze della comunicazione o in Relazioni pubbliche o laurea equipollente».*

**3.1** (Nuovo testo)

SPERONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione è preceduta da un esame a carattere specificatamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento emanato dal Garante. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami e la nomina delle commissioni esaminatrici».*

**3.6**

BEDIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Accede altresì su domanda all'Albo chi abbia esercitato come attività prevalente la professione di giornalista per almeno cinque anni in uno o più paesi dell'Unione europea».

**3.2**

SPERONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Accede altresì su domanda all'Albo chi abbia esercitato come attività prevalente la professione di giornalista per almeno cinque anni nell'Unione europea».

**3.2** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai detentori della Carta d'identità di cui al comma precedente si applicano, in materia di segreto professionale, le disposizioni di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essere, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra l'informazione e la pubblica opinione».

**3.4**

DUVA, BEDIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Ai detentori della Carta d'identità di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano, in materia di segreto professionale, le disposizioni di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essere, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori e la fiducia tra l'informazione e la pubblica opinione».

**3.4** (Nuovo testo)

DUVA, BEDIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-ter. Ai detentori della Carta d'identità di cui al comma 3 si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 303 del 1978 sulla regolamentazione dei servizi per le informazioni e la sicurezza».

**3.5**

DUVA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-ter.**

1. Ai detentori della Carta d'identità di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 303 del 1978 sulla regolamentazione dei servizi per le informazioni e la sicurezza».

**3.5** (Nuovo testo)

DUVA

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**136<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai**

**(320) DE LUCA Michele.** – *Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato*

**(401) PREIONI.** – *Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare*

**(840) DIANA Lino e COVIELLO.** – *Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato*

(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1800, proposta di assorbimento per i disegni di legge nn. 320, 401 e 840)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue con l'esame dell'emendamento 5.0.11, riferito al disegno di legge n. 1800, assunto come testo base.

Il senatore PASTORE propone una riformulazione dell'emendamento 5.0.11 che, senza sopprimere il comma 3 dell'articolo 629 del codice di procedura civile, consenta comunque di escludere la necessità dell'accettazione da parte del debitore.

Dopo interventi del presidente CIRAMI e del relatore CENTARO, il senatore RUSSO sottolinea che il rinvio all'articolo 306 del codice di

procedura civile, contenuto nel comma 3 dell'articolo 629, mantiene una sua indubbia utilità.

Il senatore BERTONI concorda con il senatore Russo.

Dopo un intervento del senatore Antonino CARUSO, che ritiene invece opportuno l'emendamento 5.0.11, il relatore CENTARO lo ritira.

Il senatore Antonino CARUSO, nel prenderne atto, rileva che nella precedente seduta aveva acceduto a riformulare il proprio emendamento 5.0.6 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) sul presupposto dell'esistenza dell'emendamento testè ritirato.

L'oratore illustra successivamente l'emendamento 5.0.7, evidenziando come esso miri a reintrodurre parzialmente il testo dell'articolo 495 del codice di procedura civile previgente, principalmente per la facoltà concessa al debitore di rateizzare la somma dovuta, estinguendo la procedura esecutiva e salvando il bene. Tale testo appare infatti più idoneo a conciliare l'esigenza di una riduzione dei tempi delle procedure esecutive con quella di assicurare una maggiore tutela delle ragioni della parte debitoria.

Il relatore CENTARO esprime parere favorevole sull'emendamento a condizione che ad esso vengano apportate alcune modifiche.

Dopo interventi dei senatori PREIONI, FASSONE, BUCCIERO, VALENTINO, PASTORE e del sottosegretario AYALA, il senatore Antonino CARUSO precisa, in particolare, che il concetto di vendita cui si fa riferimento nel comma 1 dell'emendamento 5.0.7 è da intendersi in senso civilistico e che pertanto il momento della vendita va individuato in quello in cui si determina il trasferimento della proprietà. Il senatore Caruso riformula quindi l'emendamento (5.0.7 nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione.

Il presidente CIRAMI annuncia il proprio voto contrario sul disegno di legge, rimettendosi alle motivazioni da lui a più riprese addotte in merito all'inopportunità di affidare a soggetti diversi dai giudici le procedure di espropriazione immobiliare forzata.

La Commissione infine, accogliendo il disegno di legge n. 1800 nel suo complesso, con le modifiche apportate, conferisce mandato al relatore Centaro a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo risultante dalle modifiche accolte, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 320, 401 e 840. Lo autorizza, inoltre, ad adottare in sede di coordinamento formale del testo tutte le modifiche a ciò necessarie.

**(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità**

(Coordinamento e rinvio del testo proposto dalla Commissione)

Il presidente CIRAMI ricorda che la Commissione, riunita in sede referente, ha approvato con modificazioni il disegno di legge n. 1799



nella seduta del 15 maggio scorso. Si è riscontrata successivamente l'esigenza di procedere al coordinamento di alcune disposizioni al fine di renderle pienamente compatibili con le modifiche già introdotte dalla Commissione stessa.

Dà quindi la parola al relatore Fassone per illustrare le proposte di coordinamento.

Il relatore FASSONE dà conto della proposta coord. 1, chiarendo che essa si propone di allineare il testo del comma 1 dell'articolo 1 con la tipologia delle funzioni conferite ai magistrati secondo la dizione del successivo comma 2.

Propone inoltre di modificare la lettera *b*) del comma 3 del medesimo articolo 1, aggiungendo la parola «sostituto» prima delle altre «presso la direzione nazionale antimafia». Inoltre alla lettera *e*) del medesimo comma, il relatore intenderebbe premettere le parole «presidente di sezione del tribunale e» alle altre «procuratore della Repubblica aggiunto».

Senza dibattito la Commissione accoglie la proposta coord 1 e le due proposte di modifica delle lettere *c*) ed *e*).

Si passa quindi ad esaminare le proposte coord. 2, coord. 3, coord. 4 e coord. 5, che sono approvate dalla Commissione.

Il relatore FASSONE dà quindi conto della prima parte della proposta coord. 6, relativa alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 10, precisando che essa mira ad una semplice riscrittura del comma, alleggerendolo da alcune ripetizioni.

Su tale parte della proposta coord. 6, conviene la Commissione.

La senatrice SCOPELLITI ritiene più opportuno rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame.

Prende atto il presidente CIRAMI che rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1800****Art. 5.**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“Art. 495. - (*Conversione del pignoramento*). – In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di danaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità e fatta salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, la somma corrispondente ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza da tenersi non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di fissazione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata dagli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati di cui il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità”».

**5.0.7**

CARUSO Antonino, BUCCIERO, PELLICINI, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 495 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

“Art. 495. – (*Conversione del pignoramento*). – In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrano giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata dagli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore precedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità».

**5.0.7** (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Il terzo comma dell'articolo 629 del codice di procedura civile è soppresso».

**5.0.11**

IL RELATORE

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO, PRESENTATE  
DAL RELATORE, IN ORDINE AL TESTO PROPOSTO  
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1799**

**Art. 1.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5».

**Coord. 1**

**Art. 2.**

*Al comma 2, dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: « comma 1,»; al comma 3 sostituire le parole: «uffici direttivi» con le seguenti: «funzioni direttive» e sopprimere la parola: «suddette».*

**Coord. 2**

**Art. 3.**

*Al comma 5, dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: « comma 1,».*

**Coord. 3**

**Art. 4.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «e al relativo grado di aggiornamento», con le altre: «e al suo aggiornamento».*

**Coord. 4**

**Art. 9.**

*Al comma 1, lettere b) e c), dopo le parole: «articolo 17», inserire le seguenti: «, comma 1,».*

**Coord. 5****Art. 10.**

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'inse-  
diamento, le valutazioni di attitudine e di professionalità in relazione ai  
periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. Il consiglio giudiziario se ri-  
tiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibe-  
ra. Le disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma non  
si applicano per i magistrati della Corte di cassazione, della procura ge-  
nerale della Repubblica presso la Corte di cassazione e del tribunale su-  
periore delle acque pubbliche».

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il Consiglio superiore della magistratura definisce i criteri per  
le verifiche e i controlli sull'operato dei consigli giudiziari».

*Collocare il comma 8 prima del comma 7.*

**Coord. 6**

**BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**67ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2450) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 131, recante disposizioni urgenti per il pagamento di somme dovute in base a titoli esecutivi e per altri interventi previsti dal Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FERRANTE, osservando che il provvedimento in esame intende affrontare e definitivamente risolvere i complessi problemi legati alla gestione delle opere post-terremoto nell'area metropolitana di Napoli. Si tratta di problemi estremamente complessi, che vengono a interagire con ulteriori problemi di natura sociale ed economica, a causa di una condizione ambientale che ha reso difficile l'attività di intervento così come delineata dalla legge n. 219 del 1981, che individuava un programma di ricostruzione finalizzato alla realizzazione, per l'area di Napoli, di 20.000 alloggi e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Come è noto, il programma in questione non è stato completamente attuato e quanto realizzato è rimasto in parte incompiuto, con grave danno per le popolazioni colpite dall'evento disastroso, per le amministrazioni coinvolte nell'attività di ricostruzione, per gli imprenditori incaricati dei lavori e in definitiva per l'erario. Nonostante si tratti di eventi ormai lontani, ancora oggi perdurano gli effetti, che hanno prodotto una situazione confusa, che tuttora ostacola l'intervento che lo Stato aveva programmato destinandovi ingenti risorse finanziarie. Tutto ciò ha dimostrato, ancora una volta, la inadeguata capacità operativa delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali. Vi sono stati vari tentativi per porre rimedio a tale

deprecabile situazione, in particolare con numerosi provvedimenti d'urgenza, tra cui i decreti-legge nn.186, 306, 407, 513 e 643 del 1996. Ricorda inoltre che il Governo ha presentato un apposito disegno di legge che riproduce, con alcune modifiche, la disciplina di cui ai citati decreti-legge nn. 513 e 643. Tale disegno di legge (n. 2941) è all'esame della Camera dei deputati, dove è già stato esaminato dalla VIII Commissione ed è in attesa di essere discusso in Assemblea. I provvedimenti sopra richiamati sono stati oggetto di esame da parte della Commissione, che ha avuto l'opportunità di approfondire molti aspetti dei problemi in questione, avanzando perplessità e suggerimenti sul complesso delle disposizioni. La Commissione ha proceduto, tra l'altro, all'audizione del prefetto Catalani, incaricato dal CIPE della gestione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Nel corso di tale audizione emerse un quadro molto preoccupante della gestione *post*-terremoto. Per effetto dell'articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, doveva infatti essere effettuato il trasferimento degli alloggi e delle opere infrastrutturali realizzate per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nell'area metropolitana di Napoli a vari enti tra i quali 18 comuni della provincia di Napoli, l'ANAS, lo IACP ed altre amministrazioni, con il contestuale passaggio dei rapporti attivi e passivi inerenti alle stesse. Si trattava di un atto unilaterale e di imperio, che ha generato resistenze da parte degli enti destinatari, per via del mancato contestuale trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per completare le opere incompiute, recuperare quelle devastate dal vandalismo e risolvere l'ingente contenzioso che si era creato. Gli enti destinatari dei trasferimenti hanno quindi reagito con diffide e ricorsi, accentuando la situazione di incertezza normativa già esistente. L'audizione in questione fu dunque utile perchè permise alla Commissione di conoscere la situazione reale nella sua complessa drammaticità. Tutte le parti politiche convennero allora sulla necessità di un intervento legislativo risolutore, così come della necessità di un accertamento delle responsabilità, anche di natura penale, che hanno determinato quella inquietante vicenda.

Il relatore passa quindi ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame, che affronta i problemi posti dall'esistenza di un ingente contenzioso con i concessionari degli interventi e dalle difficoltà dei comuni ed enti destinatari a completare gli alloggi e le opere trasferite, per carenza dei mezzi e delle strutture necessarie. Il provvedimento predispone quindi una procedura accelerata per eliminare il contenzioso con il pagamento dei lodi esecutivi e individua nella figura del Commissario straordinario l'istituto mediante il quale determinare, con il concorso degli enti proprietari, gli interventi da abbandonare, e quelli da completare o recuperare. Con la nomina del Commissario si intende inoltre attuare una gestione più razionale delle risorse ancora disponibili. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 definiscono l'attività del Commissario straordinario in tema di controversie derivanti dagli interventi e per il completamento degli stessi. Il Commissario è organo straordinario degli enti destinatari dei trasferimenti, provvede alla ricognizione del contenzioso, al pagamento dei titoli esecutivi ed eventualmente alla definizione per via amministrativa delle controversie. Non vi sono parametri per la determina-

zione *ex lege* delle somme da riconoscere per le transazioni e neppure è indicato un meccanismo di sospensione processuale e arbitrale, mentre nel disegno di legge del Governo già richiamato sono contenute, al riguardo, alcune prescrizioni, per effetto di emendamenti approvati dalla VIII Commissione della Camera. Il pagamento dei lodi arbitrali resi esecutivi avviene entro 60 giorni dalla domanda di pagamento da parte degli aventi diritto, che debbono presentarla entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Il pagamento è subordinato alla presentazione di idonea fideiussione bancaria e ne consegue la sospensione delle procedure esecutive, che, se non ancora iniziate, non possono essere intraprese. Questa procedura deroga alla normativa riguardante le sentenze civili e amministrative, che non prevede per la loro efficacia alcun tipo di garanzia. Il comma 3 prevede che il Commissario proceda alla ricognizione delle opere da completare e della compatibilità della realizzazione con le risorse ancora disponibili dopo aver soddisfatto il contenzioso. Per gli interventi da effettuare si indicano poi alcune priorità, costituite dall'urgenza di assicurare l'utilizzazione delle opere già ultimate o da recuperare, dall'ultimazione delle opere che si trovano in una fase avanzata di esecuzione e di quelle che sono funzionali al programma di ricostruzione. Con il comma 4 si incarica il Commissario straordinario di proporre agli enti interessati lo stralcio delle opere non ancora iniziate e di quelle che – date le limitate risorse disponibili – si ritiene di non completare. A seguito della deliberazione di stralcio, si risolvono di diritto contratti e convenzioni, riconoscendo ai terzi il pagamento delle prestazioni già eseguite ed escludendo ogni altro tipo di compenso o indennizzo. Si tratta di una palese deroga alla disciplina ordinaria sul risarcimento dei danni contrattuali. Il comma 5 dispone che il Commissario possa eseguire, in nome e per conto degli enti proprietari, interventi urgenti e collaudi, anche in deroga alle vigenti norme urbanistiche.

Il relatore si sofferma quindi sugli aspetti finanziari del provvedimento, precisando che le risorse a disposizione del Commissario per dare attuazione allo stesso sono attinte, quanto a lire 200 miliardi, dal capitolo 1361 del Ministero del bilancio per l'anno 1996 (per il pagamento dei titoli esecutivi delle imprese concessionarie), quanto a lire 294 miliardi dal capitolo 7098 del Ministero del bilancio per il 1997 (per il completamento delle opere), quanto a lire 316 miliardi, dalle disponibilità attribuite all'ex funzionario CIPE per il completamento delle opere in attesa di essere trasferite agli enti destinatari, oltre alle disponibilità finanziarie già trasferite agli enti destinatari delle opere per effetto dell'articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995 e non ancora utilizzate. Quanto a queste ultime non è quantificato l'importo totale delle disponibilità in questione.

In conclusione il relatore ribadisce le perplessità su tutta la vicenda della gestione *post-terremoto* e sulle stesse iniziative legislative che hanno tentato di fare chiarezza sulla vicenda e di porre rimedio ai numerosi problemi e oneri che essa ha determinato. È necessario tuttavia adoperarsi perchè tale vicenda possa essere conclusa senza ulteriori danni per la finanza pubblica ed auspica che a tale sforzo



concorrano tutte le parti politiche. Alla luce di tali considerazioni, esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2409)** *Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale*

**(409)** *RECCIA: Norme a tutela del patrimonio librario*

**(656)** *BUCCIERO ed altri: Norme a tutela del patrimonio librario*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione del disegno di legge n. 2409. Proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 409 e 656)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti sui quali il PRESIDENTE avverte che, essendo scaduto ieri il termine per la loro presentazione, per evidenti ragioni di tempo non è stato possibile acquisire il parere delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, le quali si esprimeranno pertanto direttamente all'Assemblea.

Il senatore MARRI illustra anzitutto l'emendamento 1.10, che impone la catalogazione delle opere d'arte come prioritaria rispetto all'avvio degli interventi di protezione e posticipa conseguentemente il termine per l'adozione del piano straordinario a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 117. Illustra quindi l'emendamento 1.9, volto ad introdurre nel testo del decreto il contenuto degli abbinati disegni di legge nn. 409 e 656, in considerazione della necessità di adot-

tare adeguati sistemi antitaccheggio per combattere i furti a danno del prezioso patrimonio bibliografico nazionale. Egli illustra infine sinteticamente gli emendamenti 1.11 (volto a precisare che i corsi di formazione devono essere rivolti al personale già in servizio), 1.12 (teso ad offrire uno sbocco professionale ai giovani in possesso di una laurea in beni culturali) e 1.13 (che limita la possibilità di comando presso le sovrintendenze al personale dipendente da amministrazioni statali).

Il senatore LORENZI, in assenza del senatore Brignone, dichiara di fare propri gli emendamenti da quest'ultimo presentati, che illustra sinteticamente. In particolare, sottolinea che l'emendamento 1.2 è volto a limitare al 90 per cento l'onere a carico dei beneficiari del contributo per la manutenzione e gestione degli impianti di prevenzione e che l'emendamento 1.3 enfatizza il ruolo delle regioni ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 1.15, che si propone l'obiettivo di non contraddire la recente intesa fra Stato e Chiesa cattolica ai fini della tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad istituzioni ecclesiastiche. Egli propone peraltro una riformulazione dell'emendamento (1.15 nuovo testo), volta ad eliminare i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere sulla stesura originaria.

La relatrice MANIERI illustra a sua volta l'emendamento 1.14, con il quale si estende il sistema delle contabilità speciali di cui al decreto-legge n. 67 di quest'anno anche ai fondi del piano straordinario, di fatto semplificando le procedure contabili e assicurando l'indispensabile rapidità di applicazione delle norme contenute nel provvedimento in esame.

Il presidente BISCARDI illustra infine l'emendamento 1.0.1, relativo ai contributi regionali per le spese da effettuarsi da parte dei comuni per l'acquisto di sistemi antitaccheggio nelle biblioteche.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, si passa all'espressione del parere da parte della relatrice e del Governo.

La relatrice MANIERI esprime anzitutto parere contrario sull'emendamento 1.10, ritenendo che la catalogazione – pur indubbiamente basilare ai fini della prevenzione – richiede tuttavia tempi così lunghi che neanche una posticipazione del termine di adozione del piano a 180 giorni potrebbe consentire di effettuarla in via prioritaria rispetto agli interventi. Sull'emendamento 1.9, manifesta l'opinione che la tutela del patrimonio librario sia già compresa tra le finalità prioritarie del provvedimento, nella misura in cui tale patrimonio rivesta valore di bene culturale. Non rientra invece tra le finalità del provvedimento in esame l'adozione di sistemi di tutela del patrimonio librario minore. Propone pertanto un nuovo emendamento (1.20), volto a prevedere che gli interventi di tutela già previsti dal decreto possano essere realizzati anche

attraverso l'adozione di sistemi antitaccheggio. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.1, pur ritenendo che l'elencazione dei destinatari degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 non rappresenti una graduatoria di valore. Il parere è analogamente favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 1.15, mentre sarebbe stato contrario sulla stessa originaria. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.2.

In considerazione di tale parere il senatore LORENZI ritira l'emendamento 1.2.

La relatrice MANIERI manifesta quindi contrarietà sull'emendamento 1.3, ritenendo che i corsi di formazione debbano effettivamente essere decentrati, ma che l'emendamento restringerebbe inopportuna-mente il ventaglio di possibilità a livello periferico, escludendo di fatto che i corsi si possano svolgere ad esempio a livello provinciale.

A tali considerazioni si associa il presidente BISCARDI, il quale si dichiara contrario ad introdurre elementi di rigidità ed invita conseguentemente il presentatore a ritirare l'emendamento.

In attesa delle valutazioni del Governo, il senatore LORENZI dichiara di mantenere invece per il momento l'emendamento.

La relatrice si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 1.11 (in quanto tautologico) e manifesta contrarietà agli emendamenti 1.4 (non condividendo l'opportunità di introdurre il parere per di più vincolante delle Commissioni parlamentari nell'ambito di un procedimento amministrativo di non grande rilievo), 1.12 (dal momento che i corsi di laurea in beni culturali sono di recente istituzione e che pertanto risulterebbe assai problematico trovare personale già in servizio in possesso di tale laurea), 1.5, 1.6 e 1.13 (tutti e tre con l'analoga finalità di escludere il comando di personale dipendente da amministrazioni pubbliche non statali), e 1.8 (giudicando inopportuno il comando di personale che prescindendo dal consenso degli interessati). Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 1.7. Quanto infine all'emendamento 1.0.1, manifesta la propria disponibilità sul merito, pur sottolineando che esso investe materia di competenza regionale sulla quale appare problematico intervenire in questa sede.

Il sottosegretario BORDON si associa ai pareri della relatrice. In particolare, concorda con il nuovo testo dell'emendamento 1.15, che sgombra il campo dall'equivoco che il contributo statale dovesse intervenire anche nel caso in cui le amministrazioni proprietarie di beni culturali a rischio fossero in grado di provvedervi direttamente a proprie spese. Dichiara poi di condividere le considerazioni relative alla inopportunità di introdurre elementi di rigidità relativamente allo svolgimento dei corsi di formazione, alcuni dei quali - di altissima specializzazione - non possono essere svolti a livello decentrato, ma solo nazionale. Altrettanto inopportuno appare poi introdurre un parere vincolante delle

Commissioni parlamentari nell'ambito di un procedimento amministrativo quale quello di individuazione delle soprintendenze di cui al comma 7 dell'articolo 1. Anche con riferimento all'emendamento 1.12, il parere è contrario, dal momento che esso rischia di contraddire le esigenze di celerità del provvedimento stante l'oggettiva difficoltà di trovare nelle amministrazioni pubbliche personale già in possesso della laurea in beni culturali. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti della relatrice.

Si passa alle votazioni.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MARRI (a giudizio del quale 180 giorni sono sufficienti per l'indispensabile opera di catalogazione dei beni culturali), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.10.

Il senatore MARRI dichiara poi di ritirare l'emendamento 1.9, accedendo all'1.20 della relatrice che, posto ai voti, risulta accolto. La Commissione accoglie altresì l'emendamento 1.15 (nuovo testo), con conseguente preclusione dell'1.1.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.3, 1.11 e 1.4 (dal cui testo il senatore LORENZI aveva dichiarato di sopprimere la parola «vincolante», accedendo alle ragioni della relatrice e del Governo).

Sull'emendamento 1.12 dichiara il proprio voto favorevole il senatore MARRI, a giudizio del quale l'obiettivo di privilegiare i diplomati in beni culturali rientra pienamente tra le finalità del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario BORDON dichiara di condividere nella sostanza le preoccupazioni relative all'esigenza di individuare adeguati sbocchi professionali per tale corso di studi. Ricorda tuttavia che, trattandosi di facoltà di recentissima istituzione, i giovani laureati sono attualmente poco più di 500, dei quali sicuramente non molti già dipendenti da una amministrazione pubblica. Vincolare il potenziamento delle soprintendenze al comando di personale in possesso di tale diploma di laurea rischierebbe pertanto di vanificare gli obiettivi di rapidità del provvedimento.

Posto infine ai voti, l'emendamento 1.12 è respinto.

Sull'emendamento 1.5, la RELATRICE ribadisce che con l'espressione «amministrazioni pubbliche non statali», prevista dal comma 8 dell'articolo 1, si fa riferimento alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali. L'emendamento appare dunque inopportuno restrittivo.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.13 e 1.8. Accoglie invece, con ulteriori votazioni, gli emendamenti 1.7 e 1.14.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MASULLO (che lo ritiene lesivo delle competenze regionali) è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.0.1.

Conclusa la votazione degli emendamenti, si passa alla votazione finale.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARRI (che, pur condividendo l'urgenza di predisporre un piano di interventi di tutela, ritiene insufficiente il termine di 60 giorni previsto per l'adozione del piano, rispetto al quale sarebbe comunque indispensabile procedere prioritariamente alla catalogazione delle opere d'arte), la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Manieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2409 e sugli emendamenti approvati, autorizzandola nel contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento, nonché a proporre l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 409 e 656.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1997-1999 (n. 89)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0009<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI condivide le perplessità manifestate dal relatore sullo schema di decreto, dichiarando di non comprendere le motivazioni culturali di talune riduzioni di contributo - cita a titolo esemplificativo quella che ha colpito la fondazione Valentino Bucchi, pur a fronte di un incremento di attività - o di talune esclusioni, come quelle della Società italiana di musicologia o della fondazione Tanturri. D'altra parte, la richiesta al Ministero di presentare una diversa tabella comporterebbe un rinvio nella sua emanazione, con grave danno delle tante benemerite istituzioni che vi sono comprese e la cui attività merita pieno apprezzamento. In conclusione propone che la Commissione esprima un parere favorevole sullo schema di decreto, accompagnato però da un forte invito al Ministro a farsi carico delle indicazioni scaturite dal dibattito par-

lamentare, rimediando – secondo criteri di equità e di pari trattamento – alle situazioni segnalate.

Il senatore MELE si sofferma in primo luogo sui problemi determinati dalla riduzione delle risorse complessivamente disponibili per i contributi alle istituzioni culturali e sulla conseguente difficoltà di procedere alla ripartizione, indi dichiara di concordare con le perplessità del relatore, facendo riferimento a particolari casi come quello dell'Accademia di Santa Cecilia o alla esclusione dell'Istituto di studi filosofici di Napoli.

In una breve interruzione il sottosegretario BORDON avverte che l'Istituto citato gli risulterebbe non aver neppure presentato la domanda.

Il senatore MELE riprende giudicando la vicenda ancor più singolare, specialmente alla luce dell'importantissimo ruolo culturale svolto dall'Istituto stesso. Conclude dichiarandosi convinto della necessità che il Ministero trovi le forme per assicurare adeguato sostegno a istituzioni culturali altrettanto meritevoli quanto quelle inserite nella tabella.

Il senatore MARRI giudica poco comprensibili i criteri alla stregua dei quali gli istituti culturali sono stati vagliati, specialmente alla luce dei tagli inferti a taluni contributi e dei forti incrementi assicurati ad altri. Rileva poi che – mentre gli istituti che fanno il loro ingresso per la prima volta nella tabella ottengono il contributo minimo – vengono fortemente aumentati i contributi di quelle istituzioni che fanno riferimento ad un'area politica ben precisa. Quanto al ruolo del Comitato di settore, il senatore Marri rileva che gran parte dei suoi componenti – che menziona espressamente – sono responsabili di istituti culturali che ricevono notevoli aumenti di contributo, oppure che entrano per la prima volta nella tabella. Appare inaccettabile che vi sia chi vuole essere contemporaneamente giocatore ed arbitro; per tali ragioni non reputa sufficiente esprimere nel parere le pur forti perplessità manifestate dal relatore e invita la Commissione a deliberare un parere contrario.

Il senatore CAMPUS, ad integrazione degli argomenti del senatore Marri, menziona taluni casi di contributi (all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, inalterato, all'Istituto per la storia del Risorgimento, fortemente diminuito, all'Istituto Luigi Sturzo, grandemente incrementato) che dimostrano uno spostamento nell'asse politico-culturale cui si ispira la tabella in una chiara direzione, appena compensata da qualche modesta elargizione in altre aree.

La senatrice MANIERI giudica impossibile sottovalutare le incongruenze della tabella segnalate dal relatore, approfondite nel corso del dibattito e ammesse dallo stesso Governo.

Il sottosegretario BORDON osserva che il ministro Veltroni ha formulato per primo rilievi sul contenuto della tabella.

La senatrice MANIERI riprende affermando l'impossibilità di chiudere gli occhi oggi confidando nella correttezza della prossima tabella; nè la linea adottata dal Governo – di non interferenza sulle scelte effettuate dagli organi tecnico-culturali – può comportare un avallo di sostanziali scorrettezze o risolversi nell'accollare la responsabilità politica di queste ultime alle Commissioni parlamentari. Giudicato poi scandaloso il comportamento di quei membri del Comitato di settore che hanno fatto finanziare i propri istituti a carico dell'erario, dichiara che le scelte culturali alla base della tabella non appaiono trasparenti e inducono a pensare che si sia ricaduti nella logica della distribuzione a pioggia, ovvero clientelare, che il legislatore aveva tentato di contrastare. Non sono trasparenti – afferma in conclusione – le esclusioni di fondazioni benemerite; non sono trasparenti gli aumenti, che sembrano frutto di una lottizzazione partitica; non lo sono i tagli – cita per tutti quello alla fondazione Nenni; per tali ragioni è impossibile esprimere un parere favorevole.

Il senatore MASULLO ricorda che lo schema all'esame della Commissione nasce dal lodevole principio di non interferenza teorizzato ed applicato dal ministro Veltroni nei confronti delle scelte dei competenti organismi di settore. D'altra parte, è da ritenere che il meccanismo nel suo complesso presenti delle disfunzioni: non si può spiegare altrimenti la mancata presentazione della domanda di ingresso nella tabella da parte di una istituzione culturale benemerita come l'Istituto per gli studi filosofici di Napoli. Si sofferma quindi sul problema della rispondenza di tutte le istituzioni inserite nella tabella ai complessi requisiti posti dalla legge n. 534, e in particolare a quello – di cui all'articolo 6, comma 3 – in virtù del quale il contributo in discussione dovrebbe essere in ogni caso aggiuntivo rispetto ad altre fonti di finanziamento (con l'eccezione delle istituzioni culturali istituite per legge). Dopo aver menzionato la scorrettezza di taluni componenti del Comitato di settore, rileva che occorrerebbe adottare meccanismi tali da assicurarne l'imparzialità, o comunque la astensione su deliberazioni che coinvolgano un interesse personale. La presente situazione, comunque, appare non agevolmente risolvibile.

Concluso il dibattito, replica il sottosegretario BORDON, il quale ricorda che il Governo per primo ha segnalato talune incongruenze, a partire da quella relativa alla composizione del Comitato, che tuttavia discende direttamente dalla legge. Va peraltro ricordato che il Comitato svolge un ruolo meramente consultivo e che non ha apportato alcuna modifica ai documenti elaborati dagli uffici ministeriali in puntuale applicazione dei criteri dettati dalla legge. Comunque, saranno adottati criteri volti ad assicurare la imparzialità del Comitato, allorchè quello in carica giungerà – nel 1988 – alla scadenza. Il Ministro, poi, ha assunto la decisione – del tutto senza precedenti – di non interferire nelle deliberazioni degli organi tecnici, tant'è vero che ha lasciato anche la presidenza delle commissioni che distribuiscono le centinaia di miliardi del Fondo unico per lo spettacolo. Infine propone che la Commissione rac-



colga nel suo parere tutte le osservazioni ed i rilievi che riterrà opportuni, dei quali il Governo non potrà non tenere il debito conto.

Il relatore MONTICONE ricorda di aver proposto, a conclusione della relazione, l'alternativa fra l'espressione di un parere favorevole fortemente condizionato e un invito al Governo a ritirare lo schema di decreto. Alla luce del dibattito, ritiene ora impossibile che la Commissione esprima un parere favorevole.

Segue un breve dibattito incidentale, con interventi dei senatori MASULLO (il quale chiede quali conseguenze porterebbe un parere negativo) e MANIERI (che paventa l'inutilità di un parere non chiaramente formulato), cui replica il sottosegretario BORDON; questi, fermo restando che il Governo non potrebbe essere indifferente a fronte di un parere negativo, rileva che ciò lo porrebbe in difficoltà rispetto alla sua volontà di non interferenza sulle scelte degli organi tecnici e ribadisce l'auspicio per un parere favorevole, anche fortemente condizionato.

Dopo nuovi interventi dei senatori MANIS (che auspica una revisione dei criteri adottati dagli organi del Ministero), CAMPUS (per il quale non si possono scaricare la responsabilità sul Comitato di settore e comunque un parere contrario con ampie motivazioni è preferibile) e MANIERI (per la quale il parere contrario è la naturale conseguenza di tutto il dibattito) prende la parola il presidente BISCARDI.

Egli riassume i termini della questione, ricordando inoltre che la mancanza di neutralità del Comitato di settore è la diretta conseguenza delle norme di legge sulla sua composizione; infine propone che la Commissione dia mandato al relatore di redigere un parere contrario con le motivazioni indicate nella relazione introduttiva ed allegandovi il riassunto del dibattito svolto dalla Commissione.

La Commissione approva unanime.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dopo aver provveduto alla catalogazione delle opere d'arte».*

**1.10**

MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 1, dopo le parole: «archivistico pubblico e privato,» inserire le seguenti: «, anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio».*

**1.20**

MANIERI, relatrice

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Gli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio bibliografico e archivistico devono prevedere l'adozione di sistemi antitaccheggio costituiti da strumenti, completi di *hardware* e *software*, che permettano di prevenire e controllare in tempo reale danni o sottrazioni arrecati al patrimonio suddetto da parte di utenti delle biblioteche. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente, e assicura l'adozione di sistemi antitaccheggio da parte delle biblioteche nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

**1.9**BUCCIERO, MARTELLI, BISCARDI, PAPPALARDO, PAGANO,  
MAGNALBÒ, MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «agli enti ed istituzioni ecclesiastiche,» e aggiungere alla fine le seguenti: «, nonchè agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571».*

**1.15** (Nuovo testo)

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «ai privati, agli enti ed istituzioni ecclesiastiche» con le seguenti: «agli enti ed istituzioni ecclesiastiche, ai privati».*

**1.1**

BRIGNONE

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, previa dimostrazione della impossibilità» fino alla fine del comma.*

**1.15**

RESCAGLIO, MONTICONE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli impianti sono» inserire le seguenti: «per il 90 per cento».*

**1.2**

BRIGNONE

*Al comma 5, dopo le parole: «corsi di formazione» inserire le seguenti: «a livello regionale».*

**1.3**

BRIGNONE

*Al comma 5, dopo le parole: «e di vigilanza» inserire le seguenti: «già in servizio».*

**1.11**

MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 7, dopo le parole: «il Ministro per i beni culturali e ambientali» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».*

**1.4**

BRIGNONE

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da individuare fra dipendenti di amministrazioni pubbliche statali in possesso del diploma di laurea in beni culturali».*

**1.12**

MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 8, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali e non statali» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche statali e provinciali».*

**1.5**

BRIGNONE

*In subordine all'emendamento 1.5, al comma 8, sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali e non statali» con le seguenti: «amministrazioni pubbliche provinciali».*

**1.6**

BRIGNONE

*Al comma 8, sopprimere le parole: «e non statali».*

**1.13**

MARRI, BEVILACQUA

*Al comma 8, sopprimere le parole: «previo consenso del personale e».*

**1.8**

BRIGNONE

*Al comma 8, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».*

**1.7**

BRIGNONE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

**1.14**MANIERI, *relatrice*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le regioni, per la tutela del patrimonio bibliografico e archivistico in dotazione delle biblioteche di enti locali, possono concedere nell'ambito dei propri bilanci contributi in conto interessi e in conto capitale per le spese da effettuarsi da parte dei Comuni per l'acquisto di sistemi antitaccheggio».

**1.0.1**BUCCIERO, MARTELLI, BISCARDI, PAPPALARDO, PAGANO,  
MAGNALBÒ, MARRI, BEVILACQUA

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**89ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione della amministrazione centrale» (n. 100)**

(Parere alla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato) (R139 b00, C09ª, 0002ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto di una proposta «irrituale» di emendamento al decreto legislativo (fatta pervenire dai senatori Dondeynaz e Pinggera) volta a riformulare il comma 3 dell'articolo 1 nel senso di prevedere che alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 sono trasferiti secondo le norme dei rispettivi statuti. Informa altresì che il Ministro Pinto ha fatto sapere di essere ancora impegnato nella Conferenza Stato-regioni.

Il senatore SARACCO, dopo aver richiamato la precedente vicenda referendaria abrogativa del Ministero dell'agricoltura, osserva come le esigenze di decentramento, di cui quel *referendum* era espressione, non hanno ricevuto risposta adeguata sul piano dei rapporti istituzionali; quindi fa osservare l'esigenza di corrispondere a tali bisogni ricorrendo a quei criteri di sussidiarietà e federalismo, di cui alla legge n. 59. A chi ha voluto sottolineare il carattere aperto ed eccessivamente schematico

del provvedimento sottoposto al parere parlamentare e ha stigmatizzato quasi la volontà di estromettere il Parlamento da decisioni di grande rilievo per il settore, occorre rispondere in modo chiaro che il meccanismo, cui ha fatto ricorso il Governo, si colloca in pieno all'interno dei moduli previsti dalla legge n. 59, di cui costituisce la prima, concreta applicazione, valorizzando al contrario il ruolo del Parlamento nella individuazione delle opzioni politiche. Quello che viene richiesto oggi alla nuova struttura ministeriale è una innovazione per le risposte da fornire sul terreno istituzionale, e di operare con modalità non burocratiche e con oneri sostenibili per la collettività. Il senatore Saracco sottolinea l'esigenza di elaborare strategie coordinate di impostazione dei programmi, investendo risorse anche sul terreno dei controlli e del monitoraggio degli interventi, alla stregua dei modelli europei. Si riallaccia, conclusivamente, agli interventi del senatore Conte in relazione all'esigenza di distinguere il livello di elaborazione strategica (da collocare al centro) e un livello decentrato di gestione delle politiche, da collocare vicino alle comunità territoriali.

Il Presidente SCIVOLETTO formula un giudizio di piena adesione alla impostazione contenuta nella relazione del relatore Piatti, equilibrata e ampiamente documentata, oltre che aperta ai contributi costruttivi apportati nel dibattito e che potranno essere, a suo avviso, recepiti se e in quanto giudicati compatibili dal relatore stesso. Dopo essersi richiamato al tenore delle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali (che potranno, a suo avviso, essere assunte all'interno dello schema di parere), osserva che questa è la prima applicazione delle deleghe di cui alla legge n. 59, così come richiesto e sollecitato dal Parlamento e dalle organizzazioni agricole. Espresso apprezzamento per le modalità cui ha fatto ricorso il Governo (che, collocandosi all'interno del meccanismo di delega di cui alla legge n. 59, sta acquisendo i pareri degli organismi misti previsti dalla medesima legge n. 59), osserva che, almeno rispetto a quanto emerso dalla prima, interlocutoria riunione della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, quest'ultima avrebbe espresso un orientamento positivo. Nel ricordare come la Commissione agricoltura si sia numerose volte occupata della questione del riordino istituzionale del settore (anche nel corso dell'indagine sulla spesa in agricoltura), osserva che dagli approfondimenti e dal dibattito già effettuato è uscito confermato l'estremo rilievo da attribuire all'introduzione di elementi profondamente innovativi nel riordino del quadro istituzionale per l'agricoltura.

Alla luce di tali considerazioni osserva altresì che dovrebbe esserci un sostanziale consenso in ordine all'esigenza di mantenere una autorevole istanza nazionale in campo agricolo (non appesantita sul piano burocratico) ma efficace e agile anche ai fini della partecipazione al dibattito in sede europea e internazionale. Nel ritenere che vada pertanto meglio precisata la denominazione del nuovo Ministero, condivide l'esigenza che il trasferimento di funzioni alle regioni non riproduca forme di neocentralismo regionale e preveda ulteriori decentramenti a livello locale; va altresì rafforzata la partecipazione del Ministero nella gestione

della politica internazionale, sin dalle prime fasi dei negoziati, onde consentire una valutazione dell'effettivo impatto sull'agricoltura di tali accordi internazionali (ferme restando le competenze del MAE), come d'altronde dimostra la vicenda dell'Accordo internazionale con il Marocco.

Quanto alle competenze del nuovo Ministero, il Presidente Scivoletto osserva che andrebbe altresì ricompresa quella relativa al riconoscimento ed alla tutela della qualità agroalimentare di determinate aree (in linea con quanto è attualmente oggetto di elaborazione a livello europeo); va altresì mantenuta una funzione nazionale di sostegno dell'imprenditoria giovanile, onde agevolare l'ingresso dei giovani in agricoltura (questione sulla quale sono state già presentate iniziative legislative da parti di alcuni Gruppi). Nel ritenere condivisibile l'ipotizzata istituzione di un'Agenzia unica per gli istituti di ricerca, ritiene altrettanto importante anche la proposta avanzata in materia di sicurezza alimentare, che appare esplicitata nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento. Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto, osserva che occorre fare riferimento all'esigenza di un riordino complessivo, sul piano istituzionale, degli enti collegati e vigilati: al riguardo, nel rilevare che non dovrebbe pertanto suscitare alcuno «scandalo» il ricorso alle procedure di delega sia per gli enti di ricerca, che per l'AIMA (come è avvenuto per lo stesso schema in esame), sottolinea che è opportuno esplicitare il riferimento al ricorso alla strumentazione della delega per l'AIMA e gli enti di ricerca.

Il senatore CUSIMANO illustra uno schema di parere, già preannunciato nella seduta di ieri (anche a nome dei senatori Magnalbò, Recchia e Minardo) del seguente tenore:

«La Commissione Agricoltura del Senato,

Preso atto del contenuto del decreto legislativo concernente “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale”,

Considerato che il testo, così come formulato, se per un verso tende a soddisfare l'esigenza di una migliore ripartizione dei compiti tra Stato, regioni e provincie autonome, per converso non risponde alla necessità di una organizzazione efficiente e razionale dell'agricoltura italiana tale da garantire immediatezza e parità di prestazioni a favore dei produttori agricoli italiani e una politica univoca al servizio del settore agroalimentare italiano;

Esprime parere favorevole

a condizione che:

al comma 1 dell'articolo 2 la definizione “Ministero per le politiche agricole” sia sostituita con “Ministero dell'economia agricola” e che il periodo da “a tal fine...” fino a “al presente decreto” sia sostituito da “a tal fine partecipa alla elaborazione della politica agricola europea ed

internazionale e ne coordina la partecipazione dei rappresentanti dei governi regionali, fatte salve le competenze del Ministero degli Affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano”;

il comma 2 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: “2. la politica agricola nazionale è definita ed aggiornata dal Ministero sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano”;

3. I principi generali della politica agricola nazionale saranno definiti con legge quadro.

4. Nei settori di cui al comma 3 il Ministero esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento e di poteri sostitutivi nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 4 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: “1. Il Ministero è organizzato in un Segretariato generale al quale fanno capo i diversi servizi”.

2. Il Segretario generale del Ministero assiste il Ministro in sede comunitaria anche in relazione alla elaborazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie avvalendosi del Gabinetto e dell'ufficio legislativo.

3. Al Segretariato Generale fanno capo:

a) Consiglieri agricoli all'Estero la cui finalità è quella di rafforzare la cooperazione ed il commercio dell'Italia all'estero d'intesa con il Ministero degli Affari esteri;

b) i seguenti servizi della ricerca, delle biotecnologie e dell'ingegneria genetica, ivi compresi gli Istituti sperimentali, veterinario, alimentare, per lo sviluppo agricolo e la pesca, per gli interventi europei, per la repressione delle frodi alimentari, dell'ambiente e del paesaggio agricolo, del personale del bilancio;

c) il Gabinetto;

d) l'Ufficio legislativo.

Dopo il comma 4 sia inserito il comma 4-bis: “Sono trasferite al Ministero, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, le competenze in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli; dal Ministero dell'Ambiente i servizi e le attribuzioni in materia di parchi e riserve naturali; dal Ministero della Sanità tutte le competenze in materia veterinaria.

Gli Enti, le Aziende e gli organismi statali competenti in materia veterinaria sono sottoposti al coordinamento ed alle direttive del Ministero”.

Sia soppresso l'articolo 3;

All'articolo 4 siano sopprese le parole “ivi compresi” sino alla fine e sia aggiunto il periodo seguente: “Il Corpo Forestale dello Stato, ferme restando la unitarietà e le attribuzioni di Polizia stabilite dalla legge, è articolato in specializzazioni, per la prevenzione e la repressione delle violazioni nei settori di competenza del Ministero curando i con-



trolli di qualità degli alimenti, delle acque irrigue, dei prodotti agricoli, anche in campo e negli allevamenti.

Nello svolgimento dei suddetti compiti il Corpo forestale ha il potere di prelevare campioni, svolgere analisi e diffidare i proprietari possessori o detentori dall'immettere in commercio o dall'avviare all'alimentazione animale le derrate non conformi ai requisiti stabiliti con legge o con regolamento.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi del CFS previa convenzione e nel rispetto del disciplinare adottato dal Ministero".

Dopo l'articolo 4-*bis* siano inseriti gli articoli:

"4-*ter.* - 1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per la riforma dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, attribuendo alle regioni, nel rispetto dei principi sulla responsabilità in materia di Fondi europei, le competenze in materia di istruttoria sulle domande e sull'attuazione dei controlli, nella salvaguardia delle norme tecniche e dei regolamenti di attuazione delle norme comunitarie.

2. Gli archivi elettronici e cartacei dell'AIMA sono gestiti da un Comitato formato da cinque membri dei quali due sono designati dal Ministero e tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ferme restando le funzioni di polizia del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo della Guardia di Finanza, che accedono direttamente all'anagrafe e agli archivi elettronici dell'azienda, l'AIMA si avvale di un reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero.

4-*quater.* - 1. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà alla riorganizzazione degli uffici"».

Nessun altro chiedendo di parlare il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI ringrazia tutti i Senatori intervenuti nel dibattito, che, pur nelle posizioni differenziate, ha riflesso il grado di approfondimento raggiunto nelle tematiche istituzionali di rilievo per il settore agricolo. Nel richiarmarsi all'intreccio della vicenda di rinnovamento istituzionale con la questione del *referendum* ribadisce la serietà e il rigore del processo riformatore in atto, che costituisce, allo stesso tempo, un punto di arrivo ma anche di partenza. Nel ritenere condivisibile la richiesta di maggiori precisazioni e puntualizzazioni dello schema di de-

creto in esame, si sofferma sulle strategie di politica agricola e di riforma degli enti del settore, rilevando come da alcuni degli interventi (fa in particolare riferimento a quello del senatore Cusimano) emergerebbe una «riserva» sul processo di decentramento. Tale questione (in ordine alla quale occorrerà tenere conto del processo di riforma in discussione presso la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali) è comunque non più eludibile per gli Stati moderni. Si tratta quindi di aprire una fase nuova, definendo (così come è emerso negli interventi, ad esempio, dei senatori Conte, Bucci e Preda) nuove strategie di coordinamento fra i vari livelli di governo, con attenzione alle esigenze portate avanti dalle regioni e con attenzione al rispetto delle procedure per i trasferimenti alle regioni a statuto speciale (cogliendo così anche lo spirito della richiesta avanzata dai senatori Dondeynaz e Pinggera).

Dopo essersi soffermato sull'esigenza di procedere al riordino dell'AIMA e sui problemi del Corpo forestale dello Stato (per il quale occorrerà fare riferimento ad una precisa analisi delle funzioni e dei compiti, sperimentando e assicurando forme di coordinamento), il relatore Piatti, nel dichiarare di avere colto i rilievi avanzati nel dibattito o informalmente (come dal senatore Minardo per la contrattazione programmata), in quanto inquadrabili nella cornice delle compatibilità programmatiche adottate, illustra il seguente schema di parere:

«La 9ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

ricordato che la stessa Commissione agricoltura ha da tempo avviato una discussione al fine di innovare le strategie di politica agricola ed agroindustriale, contestualmente avviando una radicale riforma del Ministero e degli enti collegati, volontà riformatrice confermata dalle numerose mozioni e proposte di legge già presentate e dall'avvio dell'esame parlamentare di disegni di legge sulla materia;

ritenuto che lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo persegue obiettivi condivisibili, quali un disegno organizzativo più snello per il Ministero (che deve contestualmente acquisire la capacità di intervenire con la massima efficacia nelle politiche dell'Unione Europea e nelle strategie di politica economica), un forte decentramento della gestione di ampie parti della politica agricola alle regioni, una radicale riforma degli enti collegati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 1 è necessario prevedere che le Regioni partecipino e concorrano alla elaborazione e attuazione della politica agricola nazionale e comunitaria, così come è indispensabile indicare che le Regioni dovranno conferire alle autonomie locali, (Province, Comuni e Comunità Montane) tutte quelle funzioni che non richiedono una gestione unitaria a livello regionale (in coerenza con il principio di sussidiarietà previsto dalla legge n. 59 del 1997); è necessario altresì prevedere che nel conferimento di funzioni alle Regioni a statuto speciale siano osservate le speciali procedure eventualmente previste.

2. All'articolo 2 si propone di modificare la denominazione del Ministero in "Ministero per l'alimentazione e per le politiche agricole, rurali e forestali" in coerenza con le competenze attribuite. Con riferimento a tali competenze è necessario prevedere che il Ministero:

a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, svolge compiti di proposta, elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale;

b) svolge compiti di collegamento con l'Unione europea al fine di assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla elaborazione delle politiche comunitarie; partecipa altresì, sin dalla prima fase di avvio dei negoziati, alla definizione degli accordi internazionali, con particolare riferimento all'esigenza di valutarne l'impatto sul settore agricolo, e ne promuove l'applicazione in sede nazionale, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

c) svolge funzioni di controllo e verifica sull'attuazione di quanto di competenza.

3. Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero, si propone di aggiungere quelle relative alla "cooperazione agricola con i paesi in via di sviluppo", "alle produzioni agroalimentari" e "alla sicurezza alimentare"; è inoltre opportuno inserire il riferimento alle competenze in materia di "salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali", "patrimoni genetici in accordo con le istituzioni internazionali, e gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale" e all'esigenza di promuovere politiche di sostegno per l'ingresso dei giovani in agricoltura. Nella specificazione delle competenze occorre infine fare riferimento alla "valorizzazione dei territori rurali, nonché al riconoscimento e alla tutela della qualità agroalimentare di determinate aree" e alle funzioni di indirizzo e coordinamento della politica ippica nazionale, da perseguire eventualmente con l'istituzione di un'apposita Agenzia sottoposta alla vigilanza del Ministero.

4. Al comma 3 dell'articolo 2 è opportuno indicare, per il coordinamento delle politiche agroalimentari, un referente unitario nazionale. Nel prendere atto che nello schema di decreto è evidente la volontà di superare un dicastero puramente agricolo con i riferimenti "alla tutela della qualità dei prodotti agroalimentari", è tuttavia necessario:

a) definire il quadro istituzionale di coordinamento della politica agroalimentare;

b) definire i rispettivi ambiti di competenza e di attività del nuovo Ministero rispetto a quello dell'Industria, al fine di evitare confusioni o sovrapposizioni di ruoli.

5. Al comma 4 dello stesso articolo 2, è altresì opportuno specificare, in relazione alle nuove e più limitate funzioni del Ministero, almeno il numero dei dipartimenti organizzati, che, a parere della Commissione, deve essere contenuto nel tetto di due o tre al massimo, precisando che ad essi possa essere preposto un "dirigente" e non necessariamente un "dirigente generale".

6. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Commissione ritiene necessarie queste ulteriori precisazioni:

a) gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero possono, ai sensi della citata legge n. 59, essere anche riordinati e non solo soppressi;

b) è da esplicitare, con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 3, dello schema di decreto in esame (in materia di ricorso agli strumenti legislativi di riordino del settore), il riferimento all'AIMA, al fine di ribadire la volontà di riformare nei tempi più rapidi possibili l'Azienda, precisando in modo più chiaro ed organico la soluzione da approntare per il problema dei controlli;

c) gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e l'ICRAM sono riordinati in un'unica Agenzia per la ricerca, gestita d'intesa con le Regioni;

d) viene istituita un'Agenzia per la sicurezza alimentare, con compiti di consulenza al Governo, di trasferimento dei risultati della ricerca sull'alimentazione e salute nel sistema produttivo, di esercizio delle funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo già attribuite all'Ispettorato centrale repressione frodi (le cui funzioni devono essere riorganizzate), con compiti di controllo in ordine ai controlli sull'ammissibilità al mercato e alla valutazione dell'impatto sulla salute umana e sull'ecosistema.

7. All'articolo 4 è opportuna una più dettagliata specificazione degli adempimenti previsti al comma 1, sia per quanto riguarda il personale da trasferire alle Regioni o ad altri enti (ricorrendo eventualmente alla mobilità "contrattata"), sia per quanto riguarda il trasferimento delle risorse finanziarie (con precisa analisi dei capitoli di bilancio), nonché dei beni mobili ed immobili, che per i beni in gestione all'ex Azienda di Stato delle foreste demaniali e per le risorse appartenenti al Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio di funzioni e compiti nazionali e di attuazione di normative comunitarie. In particolare relativamente al Corpo forestale dello Stato il riferimento principale nelle decisioni relative alla attribuzione del personale dovrà essere costituito dall'analisi delle funzioni e dei compiti, tale da richiedere sia un coordinamento fra Ministeri, che convenzioni fra i vari livelli istituzionali e ciò anche sperimentando forme innovative di direzione del Corpo, che garantiscano tali collegamenti, assicurando un profilo unitario di coordinamento».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà a votare il mandato al relatore a redigere un parere del tenore testè illustrato, precisando che, in caso di conferimento del mandato, deve intendersi preclusa la proposta di parere alternativo avanzata dal senatore Cusimano, dianzi illustrata.

Il senatore MARINO, in sede di dichiarazione di voto, osserva che il suo Gruppo avrebbe ritenuto preferibile uno schema di riordino con maggiori precisazioni, prendendo comunque atto che il percorso istitu-

zionale seguito dall'Esecutivo appare comunque ispirato a recepire un'istanza di regionalismo «forte». Sottolinea in particolare che il conferimento di funzioni amministrative previsto dal decreto richiede non solo una definizione dei compiti, ma il successivo e decisivo passo della definizione del *quantum* di risorse (di personale e finanziarie che resteranno attribuite al Ministero); osserva che la incompleta attuazione della stessa legge n. 491 del 1993, di istituzione della nuova struttura ministeriale (ora sottoposta a *referendum*) è, a suo avviso, largamente attribuibile alla mancata soppressione dei capitoli di spesa del Ministero (che andrebbe analogamente prevista).

Il senatore RECCIA, intervenendo in sede di dichiarazione di voto, esprime profonda insoddisfazione per il tenore del parere illustrato dal relatore (parere che non può essere in alcun modo condiviso dalla sua parte politica), ribadendo il carattere troppo vago e indefinito dello schema di riordino istituzionale che (al di là delle affermazioni di principio sul Ministero) andrebbe ulteriormente precisato e completato, chiarendo sia i molti equivoci esistenti non solo sulla struttura ministeriale, sia le ambigue sovrapposizioni di competenza con altri dicasteri. Altrettanto generico e frettoloso appare il quadro di riferimento istituzionale sia nei confronti dell'Unione europea che delle regioni. Per tutte tali ragioni ritiene che sarebbe opportuna una pausa di riflessione. Nel far quindi rilevare la serietà dell'impegno profuso verso tali temi (anche rispetto a quelle componenti politiche che appaiono invece più sensibili alle istanze della salubrità dei prodotti), si sofferma sull'esigenza di affrontare con urgenza il problema dei controlli (tenendo anche conto della scarsità di personale impiegato in tale funzione dalla stessa AIMA, come sottolineato dal Commissario governativo nella sua recente audizione informale), osservando al riguardo che sarebbe opportuno affidare la funzione di monitoraggio allo stesso Corpo forestale dello Stato, in quanto dislocato su tutto il territorio nazionale. Conclusivamente, ribadisce l'esigenza di chiarire il ruolo da affidare al Ministero e sollecita attenzione verso i giovani in agricoltura.

Il senatore GERMANÀ esprime profonda perplessità sullo schema di parere illustrato dal relatore Piatti, osservando in primo luogo che non è prevista alcuna data certa per il trasferimento di funzioni alle regioni; quanto alla previsione dei due o tre dipartimenti (cui ha fatto cenno il relatore), ribadisce l'importanza di prevedere un dipartimento che si occupi espressamente delle politiche comunitarie e degli aiuti e ribadisce l'esigenza di contenere le interferenze sul settore agricolo esercitate da altri Ministeri (quali gli Affari esteri e l'Ambiente). Nell'osservare poi che non è dedicata sufficiente attenzione al settore della pesca (per il quale è stato più volte richiesto dalle associazioni di categoria addirittura un sottosegretariato *ad hoc*), preannuncia un voto di astensione.

Il senatore ANTOLINI preannuncia la sua contrarietà al conferimento del mandato al relatore in relazione allo schema di parere già il-

lustrato, osservando come il Governo non faccia che ripetere la stessa operazione, già effettuata dopo il *referendum* del 1993, limitandosi ad un mero cambiamento di denominazione e non affrontando la sostanza dei problemi.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Piatti a redigere un parere del tenore da lui proposto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**82ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI. Intervengono, altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Alberto GIORDANETTI, presidente e Elido FAZI, direttore generale, della Business International.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(227) CARPI e DE LUCA Michele.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori*

**(1461) DE LUCA Athos.** – *Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti*

**(1462) DE LUCA Athos.** – *Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti*

**(1801) PONTONE ed altri.** – *Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC)*

**(2077) ASCIUTTI ed altri.** – *Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti*

**(2100) LARIZZA ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori*

**(2155) CIONI ed altri.** – *Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 maggio, mentre era in corso la discussione generale sul testo elaborato dal comitato ristretto e riprodotto in allegato alla seduta del 21 maggio.

Interviene il senatore SELLA di MONTELUCE, il quale si sofferma sulla centralità che il consumo va assumendo vieppiù nella società

contemporanea, centralità che deve trovare riflesso nelle strutture organizzative dello Stato. Passa poi a considerare la questione della sede del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, che il comitato ristretto ha ritenuto di individuare nel Ministero dell'industria, manifestando al riguardo delle perplessità.

Il senatore DEMASI esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto, sottolineando la complessità della materia – che coinvolge delicati aspetti di politica giudiziaria e di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea – e rileva, in particolare, lo sforzo positivo compiuto in direzione di una razionalizzazione delle forme associative del consumo. Al riguardo, però, occorrerà apportare dei miglioramenti. Si sofferma quindi sull'articolo 3, con riferimento al quale paventa una cristallizzazione della situazione attuale, che può derivare dal riconoscimento della legittimazione processuale alle sole associazioni iscritte in un apposito elenco, con preclusione, quindi, dell'accesso alla giustizia da parte di altri soggetti. Quanto al comma 6 del medesimo articolo 3, ritiene che i giusti motivi di urgenza cui in esso si fa riferimento per lo svolgimento dell'azione inibitoria a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, vadano adeguatamente comprovati, mentre, d'altra parte, la possibilità di azioni individuali di consumatori danneggiati andrebbe salvaguardata anche in presenza di una procedura di conciliazione con esito positivo. Dopo avere affermato che dovrebbe essere meglio regolamentata la distinzione tra diritti ed interessi dei consumatori, conclude rinnovando il proprio apprezzamento per il lavoro del comitato ristretto, che ha prodotto un testo unificato sul quale è possibile lavorare proficuamente.

Il senatore PONTONE, dopo aver sottolineato la necessità di distinguere fra atti e comportamenti, essendo solo ai primi riconducibile un valore giuridico pregnante, si sofferma sui poteri consultivi attribuiti – con l'inserimento nel Consiglio nazionale – alle associazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 6, poteri che – a suo modo di vedere – dovrebbero essere esercitati non solo nei confronti del Governo e del Parlamento, ma anche con riguardo alle autorità regionali e locali. Conclude affermando anch'egli che il testo prodotto dal comitato ristretto può costituire una buona base di partenza e sottolineando come, con l'approvazione del provvedimento si realizzerebbe finalmente anche in Italia un intervento di carattere generale a tutela dei consumatori e degli utenti.

Replica agli intervenuti il presidente CAPONI, il quale, riservandosi interventi più puntuali in sede di esame degli emendamenti, registra intanto una larga convergenza da parte della Commissione sul testo elaborato dal comitato ristretto. Si tratta di un testo equilibrato che vuole essere di stimolo alle imprese per un miglioramento delle proprie produzioni a vantaggio del mercato e dei consumatori. Ne consegue l'auspicio che a detto testo siano portate poche e limitate modifiche, che non ne alterino la sostanza. Si sofferma quindi su due aspetti, sui quali si è prevalentemente incentrata la discussione. Innanzitutto la scelta effettuata



dal comitato – e da lui difesa in nome dell'autonomia dell'organismo che si è inteso costituire – di conferire al medesimo il compito di nominare fra i suoi membri il proprio presidente. Si è voluto in tal modo istituire un Consiglio delle associazioni dei consumatori che possa collaborare con il Governo, ma che possa anche assumere posizioni conflittuali rispetto al medesimo. L'altro aspetto riguarda i criteri per il riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni, criteri estremamente selettivi e rigorosi, dai quali egli ritiene che la Commissione non debba allontanarsi, se non per prendere in considerazione alcune delimitate esigenze concrete. Si riferisce, in particolare, al problema del numero degli iscritti, che potrebbe essere espresso in termini percentuali rispetto all'intero territorio nazionale, anzichè a quello delle singole regioni, con il vantaggio di porre tutte le associazioni sul medesimo piano, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche delle regioni in cui registrano la maggiore presenza.

Il sottosegretario CARPI prende atto della convergenza determinatasi in Commissione sul testo del comitato ristretto, elemento, questo, che consente di sperare in una rapida approvazione del provvedimento. Dopo aver ricordato il ritardo fatto registrare dall'Italia nell'adottare un provvedimento di carattere generale per la tutela dei consumatori, rileva come, nel disegno di legge, il consumatore venga ad assumere i caratteri di soggetto attivo ed essenziale del mercato e non solo, quindi, di mero oggetto di tutela. Quanto al problema della sede, che il comitato ristretto ha ritenuto di individuare nel Ministero dell'industria, egli intende sgombrare il campo dalle preoccupazioni da taluni avanzate circa la possibilità che tale Ministero non sia poi in grado di fornire al Consiglio adeguati supporti. Al riguardo sottolinea come sia in corso un processo di riorganizzazione del Dicastero dell'industria imperniato sulle funzioni, che prevede l'istituzione di un'apposita Direzione generale per la tutela dei consumatori. Il testo del comitato ristretto tiene conto di alcune esigenze avanzate dalle associazioni attualmente esistenti, ma non è fatto a misura delle medesime, consentendo così che esse possano svolgere il ruolo utile e positivo da tutti auspicato. Conclude manifestando l'apprezzamento del Governo, che riscontra anche un vivo interesse e una grande attenzione del Paese nelle sue varie articolazioni, riguardo a questo progetto. Il Governo si riserva di esaminare gli emendamenti che saranno presentati, trovando eventualmente spazio per proprie limitate proposte emendative, che non stravolgano, però, il testo assunto come base dalla Commissione. Nell'auspicare che l'*iter* possa concludersi quanto più rapidamente possibile, ribadisce il consenso del Governo ad un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede redigente.

Il presidente CAPONI chiede quindi ai Gruppi di esprimersi sulla proposta di avanzare al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento alla sede redigente.

Si pronunciano a favore i senatori LARIZZA, ASCIUTTI, FIORILLO e NAVA, mentre i senatori LAGO e DEMASI – a nome delle ri-

spettive parti politiche – si riservano di pronunciarsi all'inizio della prossima settimana.

Il presidente CAPONI fissa, quindi, il termine per la presentazione degli emendamenti – che dovranno essere riferiti al testo adottato dal Comitato ristretto, alle ore 19 di martedì 3 giugno.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione del presidente e del direttore generale della Business International**

(R048 000, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 maggio.

Il presidente CAPONI rivolge brevi cenni di ringraziamento agli intervenuti e dà la parola al dottor FAZI, direttore generale della Business International, il quale illustra l'attività di consulenza di tale società nei confronti delle aziende multinazionali che intendano investire in Italia. A tal proposito informa che la Business International ha organizzato otto incontri annuali tra operatori stranieri e rappresentanti del Governo, sul tema della presenza e della capacità di attrazione degli investimenti esteri, allo scopo di informare reciprocamente le parti delle opportunità e delle esigenze esistenti in questo particolare settore economico.

Dopo aver dato conto delle esperienze di altri Paesi europei, che hanno provveduto alla creazione di appositi organismi di promozione degli investimenti esteri, fa presente che la situazione attuale degli investimenti stranieri in Europa vede l'Italia attestata su posizioni assolutamente di retroguardia, in considerazione del fatto che solo il 4 per cento del flusso degli investimenti esteri si dirige verso l'Italia, e che solo il 10 per cento del totale si risolve nella creazione di nuovi impianti.

Dopo l'esperienza non certo felice della «legge Baratta» - sulla quale hanno pesato negativamente la mancanza di coordinamento a livello centrale e la relativa capacità degli organismi regionali di compiere attività di «marketing» all'estero – l'Italia soffre oggi dell'assenza di una agenzia specializzata nella promozione del sistema-paese nei confronti delle aziende multinazionali. Al contrario, un giudizio positivo può essere espresso sulla recente iniziativa dell'attuale Governo di istituire un apposito gruppo di lavoro, col compito di monitorare tutte le questioni sul tappeto, per quanto riguarda la capacità di attrazione di investimenti esteri in Italia: al di là degli approfondimenti tematici che tale gruppo di lavoro sta compiendo – fisco, pubblica amministrazione, mercato del lavoro e infrastrutture – emerge con chiarezza il problema della creazione dell'Agenzia per la promozione degli investimenti.

Per dare conto della stringente necessità che l'Italia si doti di tale struttura operativa, che supporti con efficienza e tempestività le valuta-

zioni dell'impresa multinazionale nella decisione di localizzare l'investimento all'estero, il dottor Fazi illustra analiticamente le fasi che hanno condotto alla creazione di uno stabilimento all'estero della Mercedes e del ruolo in quel caso svolto dalla agenzia francese Datar.

Il presidente CAPONI dà quindi la parola al dottor GIORDANETTI, presidente della Business International, il quale illustra alla Commissione gli elementi valutativi che entrano in gioco nella decisione di effettuare un investimento all'estero da parte di un'impresa multinazionale. Una volta redatto il *business plan* – che contiene tutte le indicazioni fondamentali per giudicare della bontà e della convenienza dell'investimento – la prima questione fondamentale che il *management* deve affrontare è la garanzia di certezza e stabilità del quadro normativo, intendendosi con ciò la legislazione fiscale, le procedure amministrative, il sistema degli incentivi. Da questo punto di vista, il caso delle modifiche ripetutamente introdotte alla legge n. 64 del 1986 costituisce un esempio emblematico di come la decisione di investimento e le ipotesi di ritorno di investimento per quelle imprese che avevano deciso di creare nuovi stabilimenti nel Sud, siano state completamente vanificate dai cambiamenti del quadro normativo.

Nelle condizioni attuali di globalizzazione dell'economia, che hanno nella sostanza eliminato ogni distanza spazio-temporale, vengono in evidenza gli elementi caratterizzanti di quello che viene definito il sistema-paese. Sulla decisione di investimento incide per il 50 per cento la valutazione dei fattori di carattere economico, quali le caratteristiche del mercato di sbocco, il costo del lavoro e la flessibilità del mercato del lavoro, le caratteristiche del sistema finanziario e bancario, la natura delle infrastrutture, la stabilità o la volatilità del cambio tra la moneta del paese della casa madre e quella del paese nel quale localizzare l'investimento, la presenza di incentivi e facilitazioni e la rapidità di eventuali rimborsi fiscali. Per un 30 per cento, invece, incidono valutazioni di carattere produttivo quali l'integrazione dello stabilimento «a monte», il livello di tecnologia disponibile, la qualità della manodopera, le condizioni dei rapporti sindacali, i tempi e le procedure per eventuali autorizzazioni amministrative, e tutta una serie di elementi che incidono sulla possibilità o meno di trasferire il proprio personale nei territori esteri (sistema scolastico, sistema sanitario, edilizia residenziale). Da ultimo vengono valutate le caratteristiche del luogo prescelto, l'esistenza o meno di aree industriali attrezzate, il costo dei terreni e la gradevolezza dei luoghi.

Il dottor Giordanetti passa quindi in rassegna alcuni fattori che caratterizzano in negativo l'investimento estero in Italia. Attesa la progressiva riduzione percentuale degli investimenti stranieri in Italia, soprattutto di quelli volti alla realizzazione di nuovi impianti, sottolinea il negativo impatto del cosiddetto «effetto eco» che scoraggia gli investitori esteri. L'assenza di un'apposita agenzia per la promozione degli investimenti, inoltre, incide pesantemente sulle opportunità per le imprese che non hanno alcun referente nazionale e che non conoscono l'Italia. In mancanza di un decisivo cambiamento di rotta, vi è il rischio che gli in-

vestimenti esteri si concentrino unicamente nella creazione di reti commerciali, con ricadute decisamente minori sul piano dell'occupazione e della creazione di ricchezza, rispetto a quelle degli investimenti in strutture produttive. Da ultimo, il dottor Giordanetti sottolinea la carenza di attenzione delle autorità governative italiane nei confronti delle possibili nuove iniziative degli investitori esteri.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

A giudizio del senatore PAPPALARDO emerge con chiarezza che l'elemento discriminante nella decisione di investimento estero è costituito dalla efficienza e dalla credibilità del cosiddetto sistema-paese. Da questo punto di vista, anche la vicenda citata della realizzazione degli impianti della Mercedes dimostra come il peso del prestigio politico del governo di un Paese e la capacità di attivare relazioni ai massimi livelli possano incidere in misura notevole sulla decisione degli investitori. Dopo aver chiesto chiarimenti circa la valutazione del sistema creditizio italiano, sottolinea come il giudizio non positivo sulla cosiddetta «legge Baratta» dimostra come la eventuale attribuzione alle regioni di tutte le competenze in materia di attività produttive – così come sembra emergere anche in sede di Commissione bicamerale per le riforme istituzionali – debba essere attentamente valutata sotto il profilo della capacità di attrarre gli investimenti stranieri.

Il senatore TRAVAGLIA chiede al dottor Fazi di illustrare i motivi per i quali la Mercedes ha deciso di escludere l'Italia nella sua scelta di localizzazione del nuovo impianto automobilistico. Chiede inoltre conferma del fatto che la pressione fiscale non figuri come elemento discriminante di primaria importanza nel raffronto con gli altri paesi.

Il senatore NAVA chiede ulteriori informazioni circa la struttura che dovrebbe avere, a giudizio degli auditi, la Agenzia per la promozione degli investimenti esteri e, in particolare, se tale organismo debba svolgere un'attività internazionale propria, ovvero porsi in collegamento con le strutture esistenti dell'ICE e delle Camere di commercio italiane all'estero.

A giudizio del senatore SELLA di MONTELUCE il confronto tra le aspettative e le esigenze dell'investitore estero, così come emergono al momento della redazione del *business plan*, e la capacità della pubblica amministrazione e degli enti locali di offrire un prodotto appetibile per l'investore, dimostra in maniera lampante l'arretratezza dell'Italia nel sapere intercettare le risorse e le iniziative nascenti sui mercati internazionali. Dal suo punto di vista, la mancanza della *corporate governance* delle società per azioni, la gravosità degli adempimenti burocratici e amministrativi, l'elevata pressione fiscale, costituiscono ostacoli oggettivi nei confronti delle imprese straniere. Da ultimo, ritiene che l'Agenzia per la promozione degli investimenti esteri debba svolgere anche un ruolo di stimolo alla competizione

tra le varie regioni nel fornire alle imprese straniere pacchetti localizzativi integrati.

Il dottor FAZI risponde innanzitutto alla domanda formulata dal senatore Travaglia, concernente la scelta localizzativa effettuata dalla Mercedes, affermando che il motivo fondamentale del mancato investimento sul territorio italiano vada ricercato nella mancanza di un valido interlocutore. Quanto alla pressione fiscale, esistono delle comparazioni internazionali nell'ambito delle quali l'Italia - che fa registrare una percentuale pari al 54 per cento - fornisce un'immagine decisamente negativa. Sulle caratteristiche che dovrebbe assumere l'Agenzia per la promozione degli investimenti internazionali, la *Business International* ha prodotto un documento dettagliato che potrà eventualmente essere messo a disposizione. È comunque importante rilevare la centralità che per le imprese multinazionali riveste la creazione di un organismo capace di assumere i compiti di referente unico. Altrettanto importante è l'attivazione di una banca dati aggiornata sulle aree localizzative attrezzate.

Il dottor GIORDANETTI sottolinea, a sua volta, l'importanza per le imprese multinazionali di poter contare su un interlocutore che parli il medesimo linguaggio delle aziende. All'osservazione formulata dal senatore Pappalardo circa i possibili effetti di un eccessivo decentramento delle competenze in materia industriale, risponde affermando di ritenere necessaria la predisposizione di una «cornice» valida su tutto il territorio nazionale, all'interno della quale possano prevedersi interventi complementari delle autorità regionali. Il che prefigurerebbe la creazione di un'agenzia centrale, come punto di riferimento unico e come momento di coordinamento rispetto ad una serie di agenzie operanti a livello regionale.

Il presidente CAPONI ringrazia gli intervenuti per il contributo apportato alle finalità dell'indagine e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**124<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

DUVA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario PIZZINATO risponde alla interrogazione 3-00442, presentata dal senatore Battafarano e da altri senatori, facendo presente che essa propone come argomento di discussione il delicatissimo problema dello sfruttamento del lavoro minorile prendendo le mosse dall'episodio verificatosi in una fabbrica di Lizzanello in Puglia. Intende richiamarsi in primo luogo ad alcuni passaggi dell'intervento del Ministro in occasione della Conferenza internazionale sul lavoro minorile, svoltasi a Roma il 3 dicembre 1996, e che ritiene possano costituire una efficace base di partenza per lo sviluppo di ulteriori riflessioni. In sede di convegno è stato sottolineato come l'impegno di tutte le forze governative, civili e sociali dei Paesi sia, al momento, concentrato sull'esigenza di far valere veramente i diritti fondamentali in un mondo globalizzato che va liberalizzandosi.

La preoccupazione degli operatori è che questa liberalizzazione, che certamente può essere uno degli elementi della crescita, vada a scapito dei diritti fondamentali nella loro effettività, e tra questi, evidentemente, la protezione e la valorizzazione dell'infanzia è un principio universalmente riconosciuto come imprescindibile. Viceversa, si verifica come, nella realtà, così non sia. I rapporti elaborati dalle Organizzazioni internazionali evidenziano che, in un mondo tecnologicamente avanzato, il lavoro dei bambini è addirittura in aumento. Questa è una contraddizione insostenibile nella quale risiede il senso politico e civile dell'impegno dei vari Paesi.

Il problema ha sicuramente una dimensione sovranazionale e reca con sè, pertanto, la necessità di identificare un comune standard e regole che superino i confini dei singoli Stati. Anche in Italia si deve registrare, purtroppo, una resipiscenza di situazioni che appartengono alla fase storica del processo di industrializzazione che ha caratterizzato la fine del secolo scorso e l'inizio dell'attuale. Certo è che il verificarsi, in varie aree geografiche del paese, di episodi di violazione delle norme poste a tutela del lavoro minorile, ripropone con grande forza l'esigenza di mantenere oltremodo vigile l'attenzione del Governo sul fenomeno.

La complessità del problema e la sua connessione a fattori socio-economico-culturali diversi da zona a zona del paese, impone di esaminarne la portata enucleando quelli che possono considerarsi i due aspetti portanti: quello repressivo, che fa carico agli organi della vigilanza del Ministero, e quello più squisitamente di prevenzione, sul quale occorrerà polarizzare gli impegni e gli sforzi di tutte le forze politiche e sociali. Per quanto riguarda il primo aspetto, utili spunti di riflessione sono forniti dalle risultanze dell'attività ispettiva espletata su tutto il territorio nazionale dagli organi di vigilanza. L'indicazione che se ne trae è che, in generale, la normativa a tutela del lavoro minorile viene osservata maggiormente laddove esiste un elevato grado di informazione ed una attiva presenza sindacale, mentre, nelle piccole imprese, soprattutto artigiane, sono state riscontrate inosservanze di vario genere. Dal punto di vista della tipologia delle infrazioni rilevate, dalla sintesi dell'attività ispettiva emerge che assume una certa consistenza l'impiego di fanciulli in violazione dei limiti legali di età. È da ritenere, peraltro, che l'impiego di minori in età non professionale si inserisce nel più vasto quadro di illegalità diffusa, associandosi anche a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo nonchè di devianza connessa a particolari situazioni familiari.

Le osservazioni fatte inducono a riaffermare la necessità di incrementare l'attività di controllo degli ispettorati. In tal senso ha avuto più volte occasione di illustrare le iniziative avviate al fine di potenziare l'organico degli ispettorati, confluiti, da ultimo, nell'unica struttura rappresentata dalla Direzione provinciale del lavoro. Alla risoluzione di tale questione, invero assai datata, ha dedicato il suo impegno personale sin dall'insediamento di questo Governo. Può, comunque, sicuramente affermare che il fenomeno del lavoro nero, specie minorile, è stato sempre ritenuto prioritario dai servizi ispettivi che sono fortemente impegnati a contrastarlo non solo con la vigilanza ordinaria ma anche attraverso quella programmata trimestralmente in seno alle locali Commissioni provinciali di coordinamento. In tale sede, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, si individuano i settori produttivi considerati maggiormente a rischio, e si definiscono le priorità al fine di una razionale e sinergico impiego di tutte le unità ispettive rese disponibili dagli istituti previdenziali. Inoltre, al fine di una più efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, si sono rivelate proficue anche le intese tra gli Ispettorati del lavoro e gli organi di Polizia, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I termini del problema non possono esaurirsi in una prospettiva unicamente di repressione. Accanto agli indispensabili interventi sanzionatori, che si collocano nella fase per così dire patologica del fenomeno, occorre una riconsiderazione del ruolo attivo che esplicano nell'ambito dell'universo «minori» l'istruzione, la formazione e le politiche sociali di sostegno alle famiglie. Per quanto concerne il settore direttamente riconducibile alle politiche occupazionali, può costituire un utile apporto alla discussione odierna ricordare brevemente le iniziative intraprese dal Governo, con l'avvertenza che trattasi di misure alle quali non possono che riconoscersi effetti indiretti sullo specifico problema del lavoro minorile.

Si riferisce alla legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge n. 510, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. All'articolo 5, in particolare, sono contenute disposizioni in materia di contratti di riallineamento contributivo dei quali gli interroganti ben conoscono la valenza, come si evince dal tenore dell'atto ispettivo.

Va menzionato l'Accordo sul lavoro, siglato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, del quale costituisce, in parte, attuazione il disegno di legge, in avanzato stato di discussione, «Norme in materia di promozione dell'occupazione». Nell'Accordo un apposito capitolo è dedicato, al punto 10, alla «emersione del lavoro sommerso», cioè non solo repressione ma incentivazione alla regolarizzazione. Il punto di partenza, prescelto dalle parti, per l'avvio delle iniziative dirette a quel fine è costituito dai positivi risultati conseguenti all'applicazione delle norme in materia dei già citati contratti di gradualità. In questo senso si è convenuto sull'utilità di allargare l'applicazione delle norme ad altri settori e di rafforzare l'iniziativa categoriale nel territorio.

Al fine di incentivare la sottoscrizione delle intese di gradualità da parte delle imprese si è convenuto, in sede di Accordo, sull'opportunità di considerare l'occupazione emersa alla stregua di nuova occupazione alla data della completa applicazione dei contratti collettivi, momento in cui, peraltro, si potrà accedere agli incentivi per la nuova occupazione.

Nell'ambito del disegno di legge precedentemente menzionato è inserita inoltre, all'articolo 23, una disposizione inerente i predetti contratti, volta a rendere tali strumenti maggiormente idonei a facilitare l'emersione del lavoro nero.

I contratti di riallineamento retributivo, secondo la definizione del precitato articolo 5 della legge n. 608 del 1996, sono attualmente previsti con riferimento ai territori del Mezzogiorno, parte della penisola a più alto tasso di disoccupati. Promuovere l'occupazione in queste zone così fortemente caratterizzata da una crisi, per così dire, a vasto raggio, perchè coinvolge settori diversi, significa creare occasioni di lavoro valorizzando l'esistente. Quindi valorizzare l'ambiente, i beni culturali, rilanciare il turismo. È questa sicuramente una ricetta che si attaglia alle caratteristiche del Salento, terra a grande vocazione turistica proprio per le sue caratteristiche naturali.



Va ricordato in questo contesto che con il citato Patto per il lavoro è stato individuato, com'è noto, un nuovo strumento d'intervento nelle aree di crisi vale a dire il contratto d'area che valorizza proprio le iniziative locali. Attraverso questo strumento, infatti, si intende favorire nuovi investimenti produttivi, garantendo velocità e certezza all'azione amministrativa, realizzando concomitanze nelle decisioni delle diverse amministrazioni e stabilendo relazioni sindacali particolarmente favorevoli. A questo strumento si affiancano i «patti territoriali». È evidente, quindi, in questi interventi la centralità che viene attribuita all'elemento territoriale nelle politiche del lavoro.

Nella medesima prospettiva si colloca anche una recente iniziativa assunta dalla Commissione regionale per l'impiego della Puglia. Tale organo ha previsto il ricorso allo strumento della convenzione, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56 del 1987, per la concessione di un contributo alle spese di trasporto della manodopera agricola, in favore delle imprese che sottoscrivano la convenzione stessa. L'iniziativa descritta è valutabile positivamente per due ordini di motivi: in primo luogo, può rappresentare un efficace deterrente al manifestarsi di forme di «caporalato» e, secondariamente, testimonia la consapevolezza del Governo che gli sforzi per il rilancio dell'occupazione devono concretarsi in misure adeguate alle diverse realtà territoriali del paese.

Un capitolo a parte e sicuramente pertinente con il tema di discussione sollecitato dagli interroganti, prosegue il Sottosegretario, è rappresentato dai correttivi all'istituto dell'apprendistato previsti dal disegno di legge sull'occupazione. Le innovazioni che si intendono introdurre, com'è noto alla Commissione, tendono, da un lato, ad adeguarne i contenuti alle nuove esigenze del mercato del lavoro e, dall'altro, a meglio qualificarne gli importanti aspetti formativi. L'intento riformatore sfociato nella revisione dell'istituto ha, comunque, ribadito la validità «dei divieti e delle limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti». Ciò sta a significare che il Governo, nel mettere mano alla riforma dell'apprendistato, è stato mosso dalla consapevolezza che la disciplina recata dalla legge n. 977 del 1967 rappresenta una soglia di tutela invalicabile e che l'impianto normativo delineato da quel provvedimento, come integrato dal decreto legislativo n. 566 del 1994, conserva inalterata la caratteristica della completezza della tutela apprestata.

Con specifico riferimento alla proposta dei senatori interroganti di convocare in Puglia una apposita conferenza sullo sfruttamento del lavoro minorile, sulla cui opportunità non ci si può che trovare d'accordo, deve, suo malgrado, eccepire ragioni ostative di carattere finanziario. Le scarse disponibilità del relativo capitolo di bilancio non consentono, allo stato, all'Amministrazione di impegnarsi formalmente nel senso auspicato nel documento parlamentare. Può, comunque, assicurare che si farà portavoce delle indicazioni fornite presso la Commissione regionale per l'impiego, che presiede, e che ritiene sede idonea al corretto recepimento delle stesse nella sua veste di organo di raccordo con l'ente regione. Proprio venerdì prossimo presiederà detta Commissione, allargata ai Presidenti delle Province e alle parti sociali, per discutere dei problemi

dello sviluppo economico e all'applicazione di quanto previsto nel «pacchetto Treu», in termini di 100 mila nuovi posti di lavoro per i giovani meridionali da mobilitare con i lavori di pubblica attività e con le borse lavoro. In quella sede cercherà di promuovere l'idea di organizzare una conferenza sul lavoro minorile in Puglia, auspicando che la Regione si voglia far carico dei relativi costi.

Il senatore BATTAFARANO prende atto con soddisfazione della risposta del Sottosegretario che testimonia dell'impegno che personalmente sta dispiegando in questi settori di interesse. Per quanto lo riguarda, anch'egli solleciterà la Regione Puglia affinché si faccia promotrice o comunque concorra alla convocazione di una conferenza sul lavoro minorile, utile per discutere e approfondire le tematiche relative all'efficienza dei mezzi cui lo Stato ricorre per debellare questo triste fenomeno.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione all'ordine del giorno n. 3-00118 che pone un quesito al Ministero in ordine alle ragioni che hanno determinato la richiesta di dati e notizie alle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Tali elementi informativi, secondo quanto affermato nel documento parlamentare, sarebbero già nella disponibilità degli Uffici richiedenti. Viene, quindi, ipotizzata una violazione del principio di buona amministrazione posto a base dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 15 del 1968, che stabilisce che le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

L'iniziativa di richiedere i dati è stata assunta dalla Commissione ministeriale, istituita con decreto 5 marzo 1996, avente la finalità di verificare lo stato di applicazione delle norme legislative e regolamentari sulla disciplina dell'attività di vigilanza nei confronti delle società cooperative; essa può essere letta in un clima di rinnovato interesse per il fenomeno cooperativistico in generale e per le potenzialità in termini occupazionali che allo stesso riconnettono.

Basti pensare che la consistenza numerica delle società cooperative, al dicembre 1992, risultava pari a 160.492 unità, di cui aderenti alle associazioni rappresentative del movimento cooperativo 48.818, così ripartite: 5.809 all'Associazione generale cooperative italiane; 22.667 alla Confederazione cooperative italiane; 16.885 alla Lega nazionale cooperative mutue; e 3.457 all'Unione nazionale cooperative italiane.

Le restanti 11.674 risultano direttamente sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il quadro informativo non sarebbe completo se non si menzionasse quelle particolari tipologie di cooperative che vedono tra i propri destinatari soggetti svantaggiati o soggetti per i quali la formula cooperativa rappresenta un efficace alternativa alle ordinarie forme di inserimento lavorativo.

Ci si riferisce, in particolare, alle cooperative tra extracomunitari che, alla data del dicembre 1995, ammontavano a 682 ed alle cooperative sociali che risultavano pari a 2.834.

L'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione ministeriale ha riguardato il fenomeno cooperativo sotto il particolare profilo della attività di vigilanza.

A tal fine la Commissione ha ritenuto necessario acquisire dei dati rivolgendosi direttamente ai soggetti cui la vigilanza è demandata: Direzione generale della cooperazione, Direzioni provinciali del lavoro e associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute. Ciò anche al fine di porre in relazione gli elementi conoscitivi acquisiti dalle singole fonti.

È stato, quindi, elaborato un prospetto, articolato in due sezioni: una parte relativa al numero di ispezioni effettuate nel triennio 1993-1995 nonché ai provvedimenti proposti dagli ispettori, l'altra relativa alle irregolarità rilevate.

La richiesta dei dati concernente il totale delle ispezioni eseguite ed il numero degli esposti è stata ritenuta utile dalla Commissione al fine di pervenire alla conoscenza dell'attività ispettiva sotto il profilo quantitativo.

L'acquisizione dei dati concernenti le risultanze ispettive, invece, sempre a parere della Commissione, risponde all'esigenza di conoscere l'attività ispettiva sotto l'aspetto qualitativo.

In particolare, la sezione del prospetto dedicata alle risultanze ispettive si suddivide in 16 riquadri ognuno dei quali corrisponde a delle tipologie di irregolarità non desumibili, con immediatezza, dai verbali ispettivi.

La classificazione delle irregolarità prospettata dalla Commissione nel modello prestampato trova la sua ragione giustificativa in un ulteriore elemento. Si fa riferimento alla possibilità, attraverso tale strumento, di verificare criticamente il modello di verbale in uso, al fine di far emergere in quale misura risulti idoneo a registrare eventuali deviazioni normative e a darne una rappresentazione efficace agli organismi ministeriali tenuti agli interventi consequenziali.

Il prospetto elaborato dalla Commissione è stato inviato, per il tramite della Direzione generale della cooperazione, alle Direzioni provinciali del lavoro ed alle associazioni nazionali di rappresentanza, nel mese di aprile 1996, affinché procedessero alla compilazione.

Risultano, pertanto, destinatarie della iniziativa tutte le quattro associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo citate in precedenza.

In tale contesto è stato, inoltre, assegnato un termine, peraltro non perentorio, entro il quale si invitavano i riceventi la richiesta ad ottemperare entro il 18 maggio 1996.

L'esigenza di acquisire con sollecitudine le informazioni era connessa anche alla circostanza che la Commissione doveva riferire sull'argomento entro 60 giorni dal suo insediamento. Un impegno in tal senso era, infatti, contenuto nell'articolo 2 del decreto istitutivo.

La Lega delle cooperative, sollecitata in data 24 giugno 1996, ha fornito alcuni dei dati richiesti, rappresentando, nel contempo, le diffi-

coltà di dare riscontro alla parte del questionario dedicata alle risultanze ispettive. Tale adempimento, scrive la Lega, «implica la rilettura analitica di ogni verbale (circa 11.000) ed, in particolare, delle parti discorsive in esso previste».

Nel manifestare la «totale disponibilità a collaborare» l'associazione ha espresso l'esigenza di disporre di tempi più ampi rispetto al termine del 31 agosto 1996 fissato nella lettera di sollecito.

La Commissione ha riferito di avere, al momento, nella propria disponibilità i dati della Confederazione delle Cooperative che, in occasione della discussione odierna, si possono brevemente commentare.

Gli illeciti e le irregolarità segnalati dalla Confederazione avvalendosi della classificazione proposta dalla Commissione risultano così ripartiti: 56 casi di mancanza attuale del requisito della mutualità; 60 casi di mancanza attuale dei requisiti dei soci; 5 casi di distrazione dei fondi da parte di amministratori e di altri; 6 casi di difformità tra il fatturato qualitativo e lo scopo sociale; 60 casi di irregolare destinazione degli utili; 7 casi di irregolare devoluzione del patrimonio; 3.176 casi di varie irregolarità contabili ed amministrative; e 220 casi di patrimonio netto negativo.

Passando ora a trattare del profilo relativo agli esposti presentati da soci o amministratori di cooperative, che costituisce la prima sezione del prospetto, si fa presente che l'intento della Commissione era quello di porre in correlazione gli esposti con l'attivazione delle ispezioni, ovvero con le ispezioni indotte. L'organo ha, altresì, evidenziato di avere avuto la necessità di rivolgersi alle Associazioni di categoria per acquisire i dati relativi agli esposti alle medesime direttamente presentati.

Attraverso la predisposizione del modello, l'organismo ha inteso acquisire dei dati disaggregati, secondo tipologie non codificate nei processi verbali delle ispezioni, ovvero dei dati detenuti esclusivamente dagli enti rappresentativi come nel caso degli esposti.

Non può parlarsi, pertanto, nel caso di specie di una mera duplicazione di adempimenti, bensì di una richiesta di collaborazione attiva necessaria per le finalità perseguite dalla Commissione ministeriale.

In conclusione, per quanto detto, si ritiene di poter affermare che nell'operato della Commissione, che peraltro ha risentito di talune difficoltà di raccordo con la competente Direzione generale, non sia ravvisabile alcun contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 15 del 1968.

Il senatore PELELLA si dichiara nell'insieme soddisfatto della risposta del Sottosegretario, e ritiene convincenti gran parte delle argomentazioni addotte. Indubbiamente, la richiesta proveniente dal Ministero del lavoro, dalla quale trae origine l'atto ispettivo di cui egli è primo firmatario, può essere interpretata nel senso di un rinnovato interesse per il fenomeno cooperativistico, al quale si accompagna l'esigenza di disporre di un quadro informativo funzionale a un più incisivo esercizio della funzione di vigilanza demandata agli organi centrali e periferici del Ministero. Vi è però un punto tuttora da chiarire, e sul quale il senatore Pelella ritiene necessaria una ulteriore riflessione, per capire se non

si possa parlare di una sorta di anomalia nell'iniziativa del Ministero, certamente non dettata da una volontà persecutoria, ma riscontrabile comunque nell'attenzione forse eccessiva nei confronti della Lega nazionale delle cooperative e mutue, alla quale le richieste dell'amministrazione sono state rivolte con notevole insistenza. Nell'interrogazione da lui sottoscritta si sottolinea l'anomalia di richieste assai onerose quanto agli adempimenti, rivolte alla citata associazione e accompagnate dalla conclusione che una mancata risposta ai quesiti entro e non oltre il termine, alquanto ravvicinato, del 31 agosto 1996, avrebbe comportato un giudizio negativo rispetto all'efficienza dell'associazione medesima in materia di revisione degli enti cooperativi.

Senza voler ipotizzare relazioni artificiali, non si può negare che nelle varie vicende della cooperazione si è potuto spesso riscontrare la diffusione di comportamenti rispondenti non al perseguimento dell'interesse pubblico bensì a logiche di parte. Esempio, in proposito, è la vicenda - già oggetto di una sua interrogazione - di un funzionario del Ministero, il dottor Conti, che, per avere segnalato le gravi irregolarità perpetrate, tramite una società cooperativa, da un gruppo di persone di dubbia fama, è stato fatto segno di una vera e propria campagna denigratoria, con conseguenze facilmente immaginabili sulla vita professionale.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione 3-00204 dei senatori Manzi e Marchetti che prende in considerazione la materia della sicurezza sociale in ambito comunitario, per evidenziare la difformità di trattamento riservata ai dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, in ordine alla cosiddetta «totalizzazione» dei periodi assicurativi.

Le disposizioni comunitarie sono, in via generale, finalizzate al riavvicinamento delle legislazioni dei paesi membri e all'unificazione dei principi ispiratori delle stesse. In materia di sicurezza sociale, il problema più importante da affrontare è quello di garantire ai lavoratori il beneficio delle prestazioni, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza, attraverso la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali.

La normativa fondamentale in materia è dettata dal regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dal regolamento n. 574/72, che ne stabilisce le modalità di applicazione. I soggetti destinatari della predetta normativa, per quanto interessa in questa sede, sono i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno degli Stati membri e siano cittadini di uno degli Stati membri.

Per gli impiegati pubblici e per il personale assimilato valgono le regole dello Stato di appartenenza dell'amministrazione da cui dipendono. Per essi non vale né la regola del luogo di lavoro né la regola del luogo di residenza, e pertanto non è possibile attuare in loro favore la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero come lavoratori dipendenti con quelli svolti in Italia come pubblici impiegati e viceversa. Ciò in quanto il principio della libera circolazione dei lavoratori san-

cito dall'articolo 48 del Trattato di Roma non si applica agli impiegati della pubblica amministrazione e, in materia previdenziale, il regolamento 1408/71 ha sancito l'inapplicabilità delle disposizioni di coordinamento ai regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale assimilato.

Per quanto riguarda in particolare la realtà italiana, tuttavia, la recente riforma pensionistica, improntata a criteri di armonizzazione tra i vari ordinamenti, ha indotto la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ad avviare un riesame della questione in sede comunitaria al fine di valutare, alla luce dell'evoluzione legislativa interna, la possibilità di estendere la normativa internazionale di sicurezza sociale anche ai dipendenti pubblici. A seguito, inoltre, di una recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Caso Vougioukas) la Presidenza italiana dell'Unione Europea, favorevole ad estendere il regime del coordinamento comunitario previsto dal regolamento 1408/71 al personale del pubblico impiego, aveva promosso l'istituzione di un gruppo di lavoro della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con il compito di trovare un accordo accettabile per tutti i quindici Stati membri. La proposta, tuttavia, presentata dalla Commissione al Consiglio, non ha trovato l'unanimità necessaria.

Fa presente, da ultimo, che l'attuale Presidenza olandese dell'Unione Europea ha espresso l'intenzione di riprendere in esame la predetta proposta e che il Governo italiano proseguirà nel proprio impegno a perseguire l'obiettivo.

Il senatore MANZI si dichiara parzialmente soddisfatto. La sensibilità dimostrata dal sottosegretario Pizzinato al problema e l'impegno del Governo sono senz'altro da apprezzare e condividere, ma è assolutamente inammissibile consentire la coesistenza di trattamenti differenziati tra settore pubblico e privato, problema avvertito in maniera particolare nelle zone di confine dove molti lavoratori hanno passato periodi di lavoro all'estero e si trovano ora con anzianità contributive diverse, a seconda che abbiano successivamente trovato un impiego in aziende private o in amministrazioni pubbliche. Prende comunque atto della buona volontà dimostrata ed auspica una celere soluzione del problema.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**105<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2449) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 2449.

Il senatore CONTE ravvisa nel decreto-legge in titolo un utile strumento di attivazione di risorse finanziarie, funzionali ad una migliore articolazione degli interventi di emergenza; eppure, la lotta agli incendi boschivi rappresenta una priorità che necessita di un disegno di legge organico, da presentare al più presto secondo le indicazioni già offerte dal Sottosegretario, anche utilizzando i contributi provenienti dalle sedi parlamentari competenti. In proposito, occorre notare il momento particolare in cui vive la pubblica amministrazione italiana, la cui riorganizzazione è oggetto delle leggi nn. 59 e 127 del 1997: con esse si delinea un nuovo rapporto tra Stato, regioni ed autonomie locali, imponendo a tutti i soggetti amministrativi un'assunzione di responsabilità che è collegata alle loro funzioni di governo del territorio.

Un utile esempio può essere tratto dalla politica di gestione delle risorse alimentari, di cui l'articolo 6 rappresenta un importante strumento in quanto prevede il censimento dei capi bovini: esso richiede un'attività di coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici competenti sul territorio nella programmazione delle quote-latte, secondo indicazioni che appaiono recepite anche nello schema di decreto legislativo sul Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in discussione alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente. La stessa politica di prevenzione degli incendi boschivi (che peraltro dovrebbe estendersi anche agli altri territori rurali) deve far risaltare il ruolo degli enti locali, oltre a riconoscere il valore del Corpo forestale dello Stato: tali considerazioni arricchiscono il consenso che il decreto-legge riscuote nel Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo.

Il senatore RESCAGLIO sottolinea l'utilità di un coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella politica di prevenzione degli incendi, valorizzando i gruppi culturali che abbiano come finalità la tutela di determinate aree o bellezze paesaggistiche. Ciò avviene di recente in alcune zone padane in cui il rapporto tra suolo coltivato e terreno boschivo è stato negli scorsi decenni alterato da una dissennata concezione produttivistica, in virtù della quale si sono messe in coltura anche aree golenali; un cambiamento della mentalità delle popolazioni può essere proiziato anche con la diffusione di corsi di formazione ambientale.

Il senatore MANFREDI ricorda le stime in base alle quali la messa in sicurezza e la prevenzione del rischio sismico per il patrimonio storico-artistico del nostro Paese necessiterebbe di almeno 200.000 miliardi di lire: la consistenza di tale cifra non dovrebbe però dissuadere o scoraggiare dall'intraprendere tale fondamentale opera di salvaguardia, alla quale contribuisce per la prima volta la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3 del decreto-legge in titolo.

Per altro verso, il provvedimento prosegue con interventi di natura contingente, non esaustivi della complessa problematica che ruota intorno all'emergenza degli incendi boschivi: il disegno di legge n. 1874 rappresenta una prima risposta in questo senso, ma è bene accetto anche il contributo di proposta che il Governo ha preannunciato in materia. Per il momento, però, ci si limita a stanziare 30 miliardi per la gestione operativa e logistica di aeromobili ed elicotteri, mentre 10 miliardi sono destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco: oltre ad auspicare la conclusione della vicenda ruotante intorno al contratto di gestione degli aerei Canadair con la società SISAM, l'oratore dichiara che lo spegnimento dovrebbe gravare maggiormente sulle funzioni dei vigili del fuoco (valorizzando tra di essi la componente volontaria), mentre la riforestazione è più conforme alle competenze del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore MAGGI coglie nell'articolo 5 lo spunto per criticare le vigenti disposizioni sul fermo biologico della pesca, che preclude per quarantacinque giorni l'esercizio di un'attività economica fondamentale



per ampie comunità costiere: compensare tale nocumento occupazionale con un esiguo indennizzo – per di più limitato ai soli pescatori quando vi sono piccoli armatori ugualmente danneggiati da tale misura – rappresenta una scelta la cui irrazionalità è aggravata dalla disparità di trattamento tra le imbarcazioni di stazza superiore o inferiore a venticinque tonnellate, benchè questa risponda ad una logica comprensibile.

Del resto, le esigenze di protezione civile non sono estranee alla tematica della pesca: che il porto di Mola di Bari non abbia una capitanea autonoma, lasciando pressochè privi di soccorso in mare navigli fino cento tonnellate di stazza, costituisce una grave lacuna alla quale occorre porre rimedio al più presto, garantendo anche un periodico aggiornamento dei timonieri in rapporto alle nuove strumentazioni elettroniche di bordo.

Chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore CARCARINO il quale, con riferimento all'intervento del senatore Conte, ribadisce l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 6, così come della scelta governativa di istituire una commissione di indagine che ha portato alla luce così tanti abusi in materia di distribuzione e gestione delle quote latte. Nel condividere poi la sottolineature del senatore Rescaglio circa il coinvolgimento del sistema scolastico nella politica di educazione ambientale – anche se la scelta andrebbe comunque valutata nell'ambito di un disegno organico – rileva, in riferimento a quanto detto dal senatore Manfredi, che in attesa dei fondi, al momento non disponibili, che una seria prevenzione degli incendi richiederebbe, si potrebbero comunque più proficuamente utilizzare le capacità tecniche esistenti. Riconosciuta poi la chiarezza della norma concernente la società SISAM, precisa che i fondi destinati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non saranno impiegati solo per compensi di lavoro straordinario ma anche per l'acquisizione di mezzi, attrezzature, nonchè per la gestione degli elicotteri. Nel far presente infine al senatore Maggi che le problematiche da lui segnalate rivestono un carattere tecnico che le pone al di fuori della sfera di competenza parlamentare, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto ad assicurare il contributo per il fermo biologico anche alle unità abilitate alla pesca con draga idraulica.

Interviene quindi il sottosegretario BARBERI il quale, nel ribadire l'impegno del Governo all'emanazione di un testo organico, fa altresì presente che è stato sinora svolto un approfondito lavoro anche per la predisposizione di altri due provvedimenti quadro, concernenti la definizione degli interventi post-calamità ed il sistema di protezione civile; quest'ultimo sarà inoltre l'oggetto della prima conferenza che si svolgerà a Roma nella settimana successiva alla prossima, la quale auspica possa costituire utile occasione per spunti di riflessione e approfondimento. Condivisa poi la necessità di promuovere la conoscenza del territorio soprattutto attraverso le istituzioni scolastiche, precisa che la procedura di affidamento della gestione dei Canadair è tuttora in corso in quanto, dopo aver proceduto nel tempo ad un abbattimento dei costi

operativi pari al 30 per cento, si è maturata la convinzione che l'espletamento di una gara avrebbe potuto condurre ad ulteriori economie di spesa. Dichiara poi di apprezzare la positiva sottolineatura del senatore Manfredi con riferimento all'articolo 2, in quanto la disposizione relativa all'utilizzo di fondi pubblici anche per la prevenzione sismica e non solo per interventi di ricostruzione rappresenta un'importante inversione di tendenza alla quale ha personalmente contribuito. Con riferimento alle preoccupazioni del relatore in merito al fermo biologico, in parte riprese dal senatore Maggi, afferma che la tempestiva emanazione del decreto-legge contribuirà senz'altro all'erogazione puntuale dei contributi e, condividendo le esigenze di trattamento differenziato dei compartimenti marittimi, conclude assicurando che si farà interprete della relativa richiesta presso il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il presidente GIOVANELLI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a mercoledì 4 giugno 1997, alle ore 13.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso l'auspicio che l'esame del provvedimento possa essere concluso nella settimana prossima, in considerazione del successivo aggiornamento dei lavori parlamentari, il presidente GIOVANELLI fa presente che qualora gli emendamenti venissero formulati tenendo conto anche della posizione dei Gruppi presso l'altro ramo del Parlamento, il seguito dell'esame in Commissione ed anche la successiva discussione da parte dell'Assemblea risulterebbero notevolmente facilitati.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**35ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*MATERIE DI COMPETENZA*

**Sull'attività e sulle competenze della Giunta**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del Documento XVI, n. 2)  
(R050 001, C23ª, 0002ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il presidente BEDIN informa la Giunta che, in relazione alla discussione del disegno di legge comunitaria, è stato presentato in Assemblea un ordine del giorno sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza della Giunta e da numerosi altri componenti della Giunta stessa il quale, nella prospettiva di una più incisiva partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, auspica un adeguamento del Regolamento del Senato, al fine di trasformare la Giunta in Commissione permanente e di assicurare una maggiore tempestività nell'esame del disegno di legge comunitaria, ed impegna il Governo all'individuazione di una figura politica responsabile per il coordinamento delle politiche comunitarie. L'auspicabile approvazione del suddetto ordine del giorno, unitamente alla presentazione di una specifica relazione all'Assemblea a conclusione dell'esame della materia in titolo ed allo svolgimento dell'incontro con il Presidente del Senato proposto dall'Ufficio di Presidenza della Giunta, dovrebbero consentire un sollecito svolgimento dell'*iter* delle relative proposte di modifica del Regolamento. A tale riguardo l'oratore ricorda che all'inizio della legislatura è stata presentata una proposta di modifica del Regolamento, Doc. II, n. 3 - che costituisce il risultato del dibattito svoltosi sullo stesso argomento nella precedente legislatura e che, come rilevato dalla Giunta nella seduta dello scorso 21 maggio, rappresenta una buona base di lavoro - e che si

deve valutare l'opportunità di presentare, nelle sedi appropriate, eventuali proposte integrative.

Il relatore BESOSTRI ribadisce, come indicato nella precedente seduta, che l'esigenza di un adeguamento del Regolamento del Senato muove dalla considerazione che sia la giurisprudenza costituzionale sia la giurisprudenza comunitaria riconoscono la prevalenza del diritto comunitario sulle disposizioni nazionali incompatibili e che, pertanto, è necessario conferire ai pareri della Giunta una efficacia non inferiore a quella dei pareri della 1<sup>a</sup> Commissione, sui profili di costituzionalità, e della 5<sup>a</sup> Commissione, sugli aspetti connessi alla copertura finanziaria. L'eventuale incompatibilità di norme interne con il diritto comunitario, peraltro, produce effetti più gravi dell'approvazione di norme incostituzionali. Queste, infatti, perdono efficacia a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, le prime, invece, sono talora disapplicabili fin dal momento in cui vengono poste in essere, producendo così delle situazioni di incertezza giuridica.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, condividendo le proposte del relatore, esprime la personale perplessità sul modo di intendere il principio di sussidiarietà il quale, benchè debba privilegiare il livello più basso, più vicino al cittadino, viene poi applicato in modo da sancire la primazia delle disposizioni comunitarie – ancorchè emanate, frequentemente, da organi di carattere burocratico – sul diritto interno.

Il relatore BESOSTRI precisa che in questa sede non si tratta di esprimere un giudizio su di una tendenza giurisprudenziale che vede peraltro concordi la Corte Costituzionale, la Corte di giustizia delle Comunità europee, la Corte dei Conti e la Corte di Cassazione, quanto piuttosto di prenderne atto. Esprimendo rammarico per lo scarso interesse dell'opinione pubblica nei confronti di questi temi, come dimostra la ridotta attenzione posta dagli organi di stampa nei confronti del dibattito sulla legge comunitaria, l'oratore rileva che sulle problematiche sollevate dal senatore Vertone Grimaldi potrebbe essere opportuna una riflessione nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Il relatore sottolinea altresì come la trasformazione della Giunta in Commissione permanente consentirà di assegnare a quest'ultima la competenza primaria per l'esame della legge comunitaria, evitando in questo modo quei problemi di coordinamento tra la Giunta e la Commissione affari costituzionali che in questa occasione si sono evitati solo per la coincidenza dell'incarico di relatore nei due organismi.

Il senatore NAVA, rilevando l'opportunità di raccogliere elementi di informazione sull'esperienza della Commissione sull'Unione europea della Camera dei deputati dopo la sua trasformazione in Commissione permanente, sottolinea, con riferimento anche alle considerazioni espresse dal senatore Vertone Grimaldi, l'esigenza di una più incisiva partecipazione dell'Italia alla fase ascendente del procedimento normativo

dell'Unione europea e di un migliore raccordo tra la fase preparatoria e quella di applicazione del diritto comunitario.

Il senatore VERTONE GRIMALDI rileva come l'approccio federalista configuri una Europa improntata a caratteristiche proprie dell'era medioevale, con una accentuazione dei poteri locali, di tipo feudale, e dei poteri continentali, di tipo «imperiale», a detrimento dello Stato nazionale.

Il presidente BEDIN sottolinea l'opportunità di inserire nella relazione da presentare all'Assemblea un richiamo all'esigenza di consentire anche alle Commissioni di merito di ascoltare i rappresentanti del Parlamento europeo e delle altre istituzioni comunitarie, aspetto non contemplato nel Doc. II, n. 3. La relazione, pertanto, potrebbe esprimere il sostegno della Giunta per un sollecito svolgimento dell'*iter* del suddetto documento auspicando eventualmente la presentazione di ulteriori progetti di modifica al Regolamento, di cui potrebbero essere autori gli stessi membri della Giunta a titolo individuale, volti ad integrare le proposte suddette.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti del senatore CIMMINO sulla partecipazione di deputati europei ai lavori del Senato, il presidente BEDIN sottolinea come l'obiettivo di tali proposte non sia quello di sottrarre dei poteri alle altre Commissioni quanto piuttosto quello di rafforzare la capacità del Senato, in tutte le sue articolazioni, di partecipare ed incidere nel processo normativo comunitario e, in particolare, nella fase ascendente.

Con riferimento ai suggerimenti del senatore Nava, l'oratore preannuncia l'acquisizione di elementi di informazione sull'esperienza svolta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati nel suo primo anno di attività e propone al relatore di far riferimento anche a tali aspetti nel documento che sarà presentato all'Assemblea.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore a predisporre una relazione per l'Assemblea nei termini emersi nel dibattito.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le riforme costituzionali**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

(Seduta antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, comunica che la senatrice Dentamaro, relatrice sul Parlamento e le fonti normative, e il deputato D'Amico, relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, hanno presentato le proprie relazioni (v. allegati nn. 4 e 5).

La senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*, illustra la relazione da lei presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) formula un quesito, al quale risponde la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, illustra la relazione da lui presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che il dibattito sulle relazioni della senatrice Dentamaro e del deputato D'Amico avrà luogo nella seduta convocata per oggi, alle ore 15,30.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

ALLEGATO N. 4

**ARTICOLATO PRESENTATO DALLA SENATRICE DENTAMARO,  
RELATRICE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE**

Il titolo I, «Il Parlamento», della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

**SEZIONE I - LE CAMERE****Art. 55.**

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

**Art. 56.**

Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

**Art. 57.**

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale dagli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

#### Art. 58.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

#### Art. 59.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dall'elezione. Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'ufficio di presidenza.

#### Art. 60.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

#### Art. 61.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la massima pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.



Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.  
I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

Art. 62.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore. Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

Art. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

Art. 64.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 65.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

Art. 66.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

## Art. 67.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati. Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.

Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

## SEZIONE II - LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

## Art. 68.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;
- c) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;
- d) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;
- e) norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;
- f) informazione, diffusione radiotelevisiva;
- g) codificazione penale sostanziale e processuale;
- h) concessione di amnistia e di indulto;
- i) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;
- l) delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;
- m) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

## Art. 69.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

## Art. 70.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 72 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

## Art. 71.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

## Art. 72.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con vota-

zione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Per i progetti dichiarati urgenti dal Governo i regolamenti stabiliscono termini e procedure per la deliberazione finale. I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

#### Art. 73.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito. Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

#### Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 71. La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

#### Art. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli, commi o capoversi degli stessi, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme.

## Art. 76.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 75.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

## Art. 77.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

## Art. 78.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

## Art. 79.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare pubbliche calamità e adempiere a obblighi comunitari da cui derivi responsabilità dell'Italia.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### Art. 80.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa, secondo la forma di governo: al Presidente della Repubblica*) i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di partecipazione dell'Italia a operazioni multinazionali con la partecipazione di forze armate.

#### Art. 81.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

#### Art. 82.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali. Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative

delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

#### Art. 83.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 84 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio nè dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorchè provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

#### Art. 84.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi statali, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati. Il disegno di legge da questa approvato viene trasmesso al Senato ed esaminato da una speciale commissione composta per la metà da senatori, per un quarto dai presidenti delle Regioni e per un quarto da rappresen-

tanti delle autonomie locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Il testo approvato dalla commissione può essere modificato dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche approvate dal Senato sono sottoposte all'approvazione della Camera dei deputati che delibera in via definitiva.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla speciale commissione, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

#### Art. 85.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

#### REGOLAMENTI DEL GOVERNO

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale. Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre



nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

#### REVISIONE COSTITUZIONALE

#### Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

## Art. 84.

(testo alternativo)

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati da una speciale commissione composta per la metà da senatori, per un quarto dai presidenti delle Regioni e per un quarto da rappresentanti delle autonomie locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla speciale commissione.

Sulle modifiche introdotte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con la medesima procedura sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali nelle materie attribuite alle Regioni (*se previsti nella definizione della Forma di Stato*).

MARIDA DENTAMARO, *relatrice*.

ALLEGATO N. 5

**ARTICOLATO PRESENTATO DAL DEPUTATO D'AMICO, RELATORE  
SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA**

## Art. A

*(Partecipazione all'edificazione comunitaria  
e procedure per i conferimento di ulteriori poteri)*

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe alla Costituzione, richiede l'adozione del procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei Governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione Europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## Art. B

*(Efficacia delle fonti comunitarie  
ed obbligo di rispetto)*

Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

## Art. C

*(Competenza della Corte costituzionale  
in materia comunitaria)*

In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa, sospendendo, all'occorrenza, i procedimenti davanti a sè.

## Art. D

*(Partecipazione degli organi statali  
alla politica comunitaria)*

La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], partecipano alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea.

Nelle questioni che incidono su materie riservate all'esclusiva competenza legislativa delle Regioni, i poteri della Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea devono essere esercitati dal rappresentante del Governo d'intesa con un rappresentante delle Regioni designato dal Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero dalla speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].

Nelle questioni attinenti all'Unione europea, la Camera dei Deputati ed il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali] possono esercitare i propri poteri mediante una commissione speciale costituita in modo tale da rispecchiarne la composizione. Tali commissioni possono operare congiuntamente.

## Art. E

*(Nomine di componenti di organi per le quali i trattati europei o altre  
fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali)*

Il Governo concorre alla nomina di membri degli organi comunitari, previa acquisizione del parere della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].

Per ciò che riguarda la nomina dei componenti di organi giurisdizionali dell'Unione europea, il Governo, per quanto di sua competenza, sosterrà esclusivamente la nomina dei componenti italiani che abbiano i requisiti per la nomina di giudice costituzionale.

La legge stabilisce le modalità attraverso le quali il concorso del Governo italiano alla nomina dei componenti di organi rappresentativi di enti territoriali avviene sulla base delle proposte del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero della speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].

#### Art. F

##### *(Regioni ed Unione europea)*

Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero della speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], può intimare alla Regione di provvedere.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informato il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali] adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.

Le Regioni possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

#### Art. G

##### *(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea)*

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto in sede comunitaria, il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

#### Art. H

##### *(Politica economica e Banca d'Italia)*

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

NATALE D'AMICO, *relatore*

(Seduta pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione**

Intervengono sulle relazioni presentate nella seduta antimeridiana dalla senatrice Dentamaro sul Parlamento e le fonti normative e dal deputato D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il deputato Famiano CRUCIANELLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Mario RIGO (gruppo misto), il senatore Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), la senatrice Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), la senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e il deputato Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale).

Replicano quindi il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), *relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*, e la senatrice Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), *relatrice sul Parlamento e le fonti normative*.

Massimo D'ALEMA, *Presidente*, avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si riunirà lunedì 2 giugno, alle ore 16,30. Comunica altresì che la Commissione sarà a sua volta convo-

cata per martedì 3 giugno, alle ore 16, per procedere all'adozione del testo base, e fornisce al riguardo chiarimenti richiesti dai senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) e Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*Intervengono il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, Michele PINTO, ed il ministro dell'ambiente, Edo RONCHI.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

*PARERI SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo – attuativo della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 – concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e conclusione: parere favorevole con condizioni)  
(R139 b00, B40<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Sauro SEDIOLI, relatore, riferisce che lo schema di decreto in esame rappresenta la prima delega esercitata dal Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 59/1997. Rileva che tale circostanza è stata determinata dall'urgenza di dare risposta a esigenze fortemente sentite e non già dalla prossima scadenza referendaria. Osserva che lo schema di decreto, di fronte all'opzione tra assegnazione delle funzioni a una struttura ministeriale ovvero a un dipartimento inserito in un altro dicastero già esistente, nell'operare una scelta a favore della prima possibilità rispecchia precise indicazioni emergenti dalle Conferenze Stato-Regioni e Stato-Città. Sottolinea che tale scelta è, del resto, in linea con quanto avviene in numerosi stati federali. Nell'esprimere, pertanto, un giudizio positivo sul provvedimento, ritiene che siano indispensabili a tale testo alcuni emendamenti che passa ad illustrare. Nell'articolo 1 deve, da un lato, essere prevista l'effettiva applicazione del principio di sussidiarietà con delega dei compiti agli enti locali minori, dall'altro de-



ve risultare che le Regioni concorrono all'elaborazione della politica nazionale e comunitaria.

Quanto all'articolo 2 suggerisce una più appropriata denominazione del dicastero come «Ministero per l'alimentazione ed il coordinamento delle politiche agricole, rurali e forestali», nonchè la previsione tra le attribuzioni del medesimo dei compiti di cooperazione agricola con i paesi in via di sviluppo e dei compiti che attengono alla ricerca e alla sperimentazione in coordinamento con il Ministero dell'università.

Ritiene che la struttura del Ministero non possa prevedere più di tre dipartimenti, e che debba essere istituita una agenzia per la sicurezza alimentare, utilizzando a tal fine l'Ispettorato repressione frodi del Ministero della sanità. Osserva che debbono essere meglio precisate le funzioni statali del Corpo forestale, da ricondurre, in particolare, al coordinamento delle normative comunitarie ed internazionali, alla protezione civile e antincendio.

Il deputato Umberto GIOVINE, nel sottolineare che il dibattito in corso nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali interferisce anche con l'argomento all'esame, osserva che lo schema di decreto appare in contrasto con il modello flessibile di distribuzione delle competenze delineato dalla bozza D'Onofrio. Rammentando la vicenda delle quote-latte, avverte l'esigenza che tutte le tematiche dell'agricoltura siano oggetto di attenzione e di accurato esame. Nel concordare con la necessità della presenza di una struttura di raccordo, osserva che essa potrà svilupparsi dal basso, cioè dalle regioni o enti federati, e che la bozza D'Onofrio appare compatibile con la configurazione di una pluralità di politiche agricole. Ciò premesso, dichiara di non potersi esprimere a favore del provvedimento.

Il deputato Eugenio DUCA, nell'associarsi al giudizio favorevole del relatore, rileva che il ruolo del Ministero appare indebolito nel delicato settore della pesca marittima. Avanza, pertanto, il timore che non si possa realizzare l'auspicato intervento, in questo specifico campo, nella fase ascendente dei processi decisionali comunitari.

Il Presidente Mario PEPE interviene per dare atto della sensibilità che il Ministro ha dimostrato in questo campo, come testimonia il varo del piano nazionale della pesca.

Il senatore Guido DONDEYNAZ chiede che il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto sia modificato in termini tali che risulti che alle Regioni ad autonomia differenziata e alle Province autonome è trasferita la titolarità delle funzioni, in quanto l'attuale formulazione si riferisce al mero esercizio delle stesse.

Il Ministro Michele PINTO ricorda di essere stato accusato da parte della minoranza in occasione dell'audizione del 7 maggio scorso nella Commissione agricoltura della Camera, di acquiescenza al referendum, nonostante fossero pendenti ben quattro disegni di legge in materia e un

quinto venisse preannunciato. Ribadisce che non vi è alcun intendimento da parte del Governo di precludere lo svolgimento del referendum, ma che la forte valenza dei problemi e le molteplici sollecitazioni hanno accelerato la predisposizione dello schema di decreto. Nel segnalare che tra poco si riunirà la Conferenza Stato-Regioni su questo argomento, sottolinea che dal documento che verrà discusso emergono un complessivo consenso allo schema di decreto e la soddisfazione per il criterio adottato nella ripartizione delle competenze.

Con riferimento alla critica, mossa in altra sede, secondo cui il testo sarebbe troppo vago, osserva che molti presunti vuoti sono in realtà riempiti da precise disposizioni contenute nella legge n. 59 del 1997. Ricorda che tale ultima legge contiene un disegno volto al riordino delle amministrazioni centrali, che sarà occasione per affrontare ulteriori aspetti riguardanti il nuovo Ministero, come è espressamente previsto dall'articolo 2 dello schema di decreto.

Dopo aver assicurato che in sede di Consiglio dei Ministri si terrà adeguato conto dei rilievi mossi, osserva, rispondendo alla sollecitazione del deputato Duca, che gli interessi nazionali relativi al settore ittico saranno adeguatamente rappresentati nella competente sede comunitaria. Quanto al rilievo del senatore Dondeynaz ritiene che non vi sia contraddizione tra la formulazione del decreto che parla di esercizio, e quella emendativa, che fa riferimento al trasferimento delle funzioni.

Il deputato Sauro SEDIOLI, relatore, nell'esprimere la sua approvazione per le considerazioni del Ministro, ripropone a sua volta all'attenzione della Commissione i contenuti dell'audizione del 7 maggio scorso, da cui è emersa con forza l'esigenza di un organo specificamente preposto al settore, esigenza cui il decreto legislativo in esame dà adeguata risposta. Chiarisce che l'esigenza di decentrare le funzioni agli enti locali minori è oggetto di una specifica indicazione nella proposta di parere, nella quale ritiene debba trovare posto anche la proposta del senatore Dondeynaz.

Sottopone quindi la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo – attuativo della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 – concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

Con riferimento all'articolo 1

al comma 2, siano premesse le seguenti parole: «Dalla data di effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 4».

al medesimo comma 2, sia introdotta una norma atta a garantire che le regioni conferiscano alle autonomie locali (ivi comprese le Comunità montane) e funzionali tutte le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, onde ottemperare in modo esplicito alla norma di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, intesa come norma generale di principio, prevede l'applicazione del principio di sussidiarietà.

con riferimento allo stesso articolo 1, la Commissione ritiene necessaria l'introduzione di una norma esplicita che preveda la concorrenza delle regioni alla elaborazione ed all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto del decreto legislativo; si ritiene pertanto che il testo debba essere integrato con il seguente periodo: «Le regioni concorrono alla elaborazione della politica nazionale e comunitaria oggetto del presente decreto legislativo».

il comma 3, sia riformulato come segue: «Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono trasferite, secondo le norme dei rispettivi statuti, le funzioni ed i compiti di cui al comma 2».

Con riferimento all'articolo 2

La Commissione chiede che sia modificata la denominazione del Ministero e che, in virtù delle competenze da attribuire cui si fa riferimento nelle indicazioni che seguono, sia adottata la seguente denominazione: «Ministero per l'alimentazione e per il coordinamento delle politiche agricole, rurali e forestali».

Si ritiene inoltre che le competenze debbano essere meglio precisate e che, pertanto, l'articolo contenga le seguenti proposizioni:

«Il Ministero svolge compiti di:

collegamento istituzionale con l'Unione europea al fine di assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla elaborazione delle politiche comunitarie ed il coordinamento nei confronti delle regioni per l'elaborazione di dette politiche;

cura delle relazioni internazionali, partecipazione alla elaborazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, e coordinamento dell'applicazione di tali accordi in sede nazionale;

promozione, controllo e valorizzazione della qualità alimentare.

Il Ministero, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, svolge inoltre compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale».

il comma 2 sia integrato, precisando che i compiti di disciplina e di coordinamento nazionale e di sostegno mantenuti in capo al Ministero fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, siano svolti «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano». Per quanto attiene a detti compiti, la Commissione indica quanto segue:

a) siano aggiunte le competenze relative alla «cooperazione agricola con i paesi in via di sviluppo: produzioni agroalimentari;

b) le parole: «tutela della qualità dei prodotti agroalimentari»; siano più opportunamente sostituite con le seguenti: «sicurezza e qualità alimentari, tutela del consumatore»;

c) le parole: «ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali» siano sostituite dalle seguenti: «indirizzo e promozione della ricerca e sperimentazione a livello nazionale, anche in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di determinare un programma comune delle reti di ricerca nazionali»;

d) le parole: «gestione delle risorse genetiche vegetali ed animali e delle risorse ittiche marine di interesse nazionale» siano sostituite con le seguenti: «salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici, anche in accordo con le istituzioni internazionali, e gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale»;

e) alle parole: «impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare» siano premesse le seguenti: «promozione, regolazione e»;

f) sia aggiunta la competenza relativa alla «tutela della qualità dei territori rurali»;

g) sia aggiunta la competenza relativa all'«indirizzo e coordinamento della politica ippica nazionale da affidare anche alla responsabilità di una agenzia autonoma sottoposta a vigilanza del Ministero».

Il comma 3 sia sostituito dal seguente:

«3. Spettano al Ministero i compiti: di riconoscimento delle unioni, delle associazioni nazionali e degli accordi interprofessionali di dimensioni nazionali; il riconoscimento degli organismi nazionali di certificazione; di dichiarazione di eccezionali avversità atmosferiche; di prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari ed a uso agrario; di raccolta, elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello nazionale, ai fini anche del sistema statistico nazionale e del rispetto degli obblighi comunitari; di interventi di regolazione dei mercati.

Al comma 4, la Commissione ritiene che debba essere data una indicazione circa i criteri di riorganizzazione degli uffici del nuovo Ministero; in particolare si chiede che dopo le parole: «in sede comunitaria e internazionale» siano aggiunte le seguenti: «il coordinamento delle politiche agricole, rurali e forestali, la tutela della qualità e la gestione delle risorse genetiche vegetali e animali e delle risorse ittiche di interesse nazionale». Si ritiene inoltre che i dipartimenti debbano essere contenuti in un massimo di tre, con la precisazione che ad essi sia preposto un dirigente e non necessariamente un dirigente generale.

Al medesimo comma 4, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di un comitato nazionale per la tutela della qualità alimentare con la partecipazione delle organizzazioni di produttori agricoli, rappresentanti dell'industria alimentare e dei consumatori.

Con riferimento all'articolo 3, la Commissione ritiene eccessivamente generico il testo e chiede che lo stesso sia modificato introducendo le seguenti indicazioni:

1) prevedere che gli enti, istituti ed aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, possano essere anche riordinati e non solo soppressi a far data dai decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) prevedere che gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonchè l'Istituto centrale della ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) siano riordinati in una unica agenzia per la ricerca agroalimentare e forestale, gestita d'intesa con le regioni;

3) precisare che il servizio ispettivo per la verifica della legittimità e della regolarità degli interventi di mercato nonchè dell'organizzazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie disposte dall'AIMA ed esistente presso il sopprimendo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, eserciti le proprie attribuzioni istituzionali presso il nuovo ministero.

Con riferimento allo stesso articolo 3, la Commissione concorda con la messa in liquidazione dell'Agecontrol S.p.A.

La Commissione ritiene indispensabile che il decreto legislativo venga integrato con l'istituzione di una Agenzia per la sicurezza alimentare. A tal proposito si chiede l'inserimento di una nuova disposizione del seguente tenore:

«La struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi e quelle del Ministro della sanità preposte al fine della sicurezza alimentare sono riorganizzate, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in una Agenzia preposta ai seguenti compiti:

a) svolgere attività di consulenza al Governo e ai singoli ministeri sulle politiche alimentari internazionali e per la promozione della sicurezza alimentare;

b) trasferire i risultati della ricerca nazionale e internazionale su alimentazione e salute nel sistema produttivo e alimentare nazionale;

c) esercitare le funzioni di prevenzione, vigilanza e controllo già attribuite all'Ispettorato centrale repressione frodi;

d) realizzare il coordinamento tecnico e la verifica sulle attività di controllo degli organismi pubblici o delegati nelle materie attinenti alla sicurezza alimentare;

e) procedere ai controlli in caso di emergenze nazionali in materia di sicurezza alimentare;

f) compiere le ricerche biologiche, le indagini, gli esperimenti e gli studi, nonchè fornire le consulenze e le collaborazioni già di competenza dell'Istituto nazionale della nutrizione;

g) attuare controlli preventivi per l'ammissibilità al mercato e valutare l'impatto sull'uomo e sull'ecosistema degli organismi vegetali e animali geneticamente modificati e di altre tecnologie innovative;

h) coordinare i servizi veterinari;

i) promuovere la definizione e individuare strumenti di attuazione per una «Carta per la sicurezza alimentare» da definire d'intesa tra produttori agricoli, trasformatori e consumatori».

All'articolo 4

il comma 1, essendo formulato in modo eccessivamente generico, sia sostituito dal seguente:

«1. I capitoli dello stato di previsione del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relativi alle funzioni trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono corrispondentemente ridotti o soppressi. Alla individuazione dei capitoli interessati provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sino alla emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, il personale comunque assegnato al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, continua ad esercitare le sue funzioni conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

3. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro, è determinato il contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali da porre in mobilità.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle regioni i beni mobili ed immobili connessi con l'esercizio delle funzioni di competenza regionale ai sensi del presente decreto legislativo, ivi compresi i beni e le risorse appartenenti al Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio di funzioni e compiti che comportino indirizzi generali e di coordinamento per l'esecuzione di normative comunitarie e di convenzioni internazionali e l'attuazione dei relativi controlli, o che attengano alla pubblica sicurezza, ai compiti relativi al territorio delle aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla sorveglianza ai fini della difesa del suolo ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, al servizio di protezione civile e antincendio aereo ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1977, n. 616.

6. Il trasferimento dei beni di cui al comma 5 è esente da oneri fiscali».

La Commissione approva.

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Parere alla XIII Commissione del Senato) (Seguito dell'esame e rinvio)

Il Presidente Mario PEPE, nel ringraziare il Ministro Ronchi per il suo intervento, ricorda che nella precedente seduta è stata avvertita l'esigenza di verificare con la sua presenza la compatibilità del disegno di legge in esame con il ruolo e le funzioni delle regioni.

Il senatore Giorgio SARTO, relatore, sottolinea che il disegno di legge in esame dà risposte precise all'esigenza di permettere al ministero di esercitare effettivamente le funzioni che gli competono e di realizzare un coordinamento del livello regionale: esigenza particolarmente avvertita nel meccanismo di accesso ai fondi comunitari. Tali obiettivi si coniugano con quello di sviluppare l'occupazione nel settore specifico e ad essi vanno riferiti l'ampliamento dell'organico e i progetti di formazione professionale.

I compiti del Ministero rispetto alle regioni sono propulsivi e di coordinamento e non contrastano con le competenze di tali enti territoriali. Sottolinea che la partecipazione delle Regioni alla programmazione è comunque garantita dalla Conferenza Stato-Regioni, e che l'esistenza di un dicastero ambientale con importanti compiti operativi si ritrova anche in ordinamenti di tipo federale come quello tedesco.

Il Ministro dell'ambiente, Edo RONCHI, sottolinea la finalità del provvedimento di promuovere l'occupazione nel settore ambientale. Rileva, altresì, che il disegno di legge non modifica le competenze del Ministero e tiene nel debito conto gli obiettivi di decentramento perseguiti dalla legge n. 59 del 1997. Ritene, inoltre, che l'approvazione del disegno di legge consentirà di dare adeguato supporto all'incremento della capacità di utilizzo dei fondi comunitari.

Il potenziamento dell'organico del Ministero appare modesto, riducendosi a 900 unità di personale l'iniziale previsione di organico, antecedente alla legge n. 59 del 1997, di 1.100 dipendenti. Delle 340 unità che andranno ad aggiungersi alla pianta organica attuale, rileva che circa 240 sono incrementi «figurativi», trattandosi di assorbimento di personale proveniente da altre amministrazioni, come il soppresso ente cellulosa. Giudica che dal raffronto con le analoghe strutture presenti in stati federali l'organico risulta decisamente contenuto.

Il deputato Umberto GIOVINE, chiede di conoscere l'entità delle risorse di cui al programma multiregionale ambiente cofinanziato dall'Unione Europea.

Il Ministro dell'ambiente, Edo RONCHI, precisa che gli investimenti in campo ambientale per il 1997 sono finanziati per 700 miliardi,

con le risorse deliberate dal CIPE e per 300 miliardi, con quelle attribuite al programma multiregionale.

Il deputato Mario VALDUCCI, intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta l'opportunità, data la concomitanza dello svolgimento di votazioni in aula, di rinviare il dibattito.

Il Presidente Mario PEPE concorda con la proposta e rinvia il seguito della discussione alla seduta di giovedì 5 giugno.

*La seduta termina alle ore 13,40.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DE LUCA Michele

*Intervengono: per Confagricoltura il dottore Roberto Caponi; per la Coldiretti il dottore Gianfranco Spiller; per la Cia il dottore Angelo Del Gaizo della direzione nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, B68ª, 0012ª)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che per i lavori della Commissione – dei quali sarà redatto il resoconto stenografico oltre a quello sommario – sia attivato il circuito audiovisivo interno per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda e l'impianto è attivato.

**PROCEDURA INFORMATIVA**

**Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dei rappresentanti della CONFAGRICOLTURA, della COLDIRETTI e della CIA**

(R047 000, B68ª, 0012ª)

Il presidente Michele DE LUCA porge un cordiale benvenuto agli ospiti.

Prende la parola il dottore SPILLER. La Coldiretti, egli annuncia, è preoccupata per le conseguenze dello squilibrio delle risorse nel settore previdenziale agricolo ed esprime un giudizio negativo sullo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della delega di

cui all'art. 2 della legge n.335 del 1995. Con tale schema il Governo intende aumentare drasticamente i contributi portandoli dal 17% al 20% in sei anni, creando ulteriori difficoltà alle aziende agricole che hanno già serie tensioni sociali.

Rilevato poi che in agricoltura non è diventata operativa la distinzione tra assistenza e previdenza richiesta dall'art. 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88, che prevede interventi radicali al fine di depurare da una pesante eredità del passato i conti della gestione agricola dell'Inps (la gestione CDCM presenta nel bilancio previsionale 1997 un disavanzo economico di 9.282 miliardi di lire e un disavanzo patrimoniale di 93.369 miliardi), sottolinea che gli stessi contributi aggiuntivi sui pochi lavoratori agricoli rimasti non potrebbero riequilibrare i conti dell'Inps, mentre creerebbero situazioni aziendali ingestibili.

Considera poi priva di senso l'ipotesi di introdurre nel prossimo DPEF ulteriori aumenti contributivi a carico del lavoro autonomo, specie considerando la condizione delle aziende marginali effettivamente bisognose.

Il dottore CAPONI premette che non è ancora possibile fare una valutazione definitiva della riforma della previdenza in agricoltura, non essendo stato pubblicato il testo del decreto legislativo. Lo schema di tale provvedimento, egli aggiunge, prevede solo aumenti di contributi ma non si occupa delle prestazioni; introduce la riclassificazione delle zone agricole svantaggiate e cristallizza (invece di abolire) portandolo ad una sorta di super minimale il salario medio convenzionale (85.000 lire giornaliere) quale base di calcolo per i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai agricoli a tempo determinato.

Successivamente pone l'accento sulle conseguenze di un aumento della contribuzione dei lavoratori autonomi e della revisione delle attuali fasce dei coltivatori diretti; evidenzia il carattere contraddittorio del provvedimento governativo anche per quanto riguarda le esigenze di flessibilità del lavoro agricolo; auspica che si incida sulle prestazioni previdenziali (si pensi al blocco degli elenchi previsti per i lavoratori agricoli che, in caso di avversità atmosferiche hanno compiuto solo cinque giorni lavorativi) e ribadisce la necessità di separare l'assistenza dalla previdenza attuando la legge n. 88 del 1989.

Il dottore DEL GAIZO, riconosciuto che la riforma del 1985 ha contribuito al risanamento economico e che occorre ora frenare il *trend* espansivo della spesa previdenziale, pone la necessità di parificare il trattamento fra settore pubblico e privato, di separare assistenza da previdenza e di dare incentivi ai giovani e alle famiglie bisognose (uno dei motivi del deficit della previdenza agricola è proprio la mancanza di giovani nel settore primario). Evidenzia poi lo squilibrio fra pensionati e lavoratori agricoli, con un rapporto di 4 a 1. In agricoltura ammontano a 2 milioni i pensionati ed a 750.000 i lavoratori attivi; di questi 250.000, oltre a percepire un reddito di lavoro, fruiscono della pensione.

Il Governo, egli sottolinea, aveva promesso che gli oltre 93.000 miliardi di deficit delle pensioni dei coltivatori diretti sarebbero stati sepa-

rati dalla gestione agricola e passati alla gestione degli interventi assistenziali.

Rilevato che il divario della gestione agricola non è dovuto al mancato pagamento dei contributi, bensì al predetto divario fra pensionati e attivi, l'oratore evidenzia che l'aumento dell'aliquota contributiva è stato accettato in vista del risanamento gestionale e della revisione delle prestazioni; considera uno scandalo la situazione di coloro che operano nel settore primario senza iscriversi alla previdenza e quindi senza pagare i relativi contributi, danneggiando quei lavoratori agricoli collocati a riposo con una pensione di 9 milioni l'anno. Chiede quindi che si indaghi e si trovino nuovi soggetti contribuenti anche nei settori indotti nell'ambiente e nel territorio.

Evidenziata l'infondatezza delle accuse ai lavoratori agricoli e ribadito lo squilibrio esistente nel settore fra numero di pensionati e numero di lavoratori attivi, l'oratore si dice disponibile a porre finalmente mano alla riforma della previdenza agricola tenendo presente che gli attuali requisiti previsti, in termini di giornate lavorative, per l'accesso alle prestazioni, sono al di fuori di ogni realtà.

Conclude rilevando l'importanza della flessibilità anche nel mercato del settore agricolo, che soffre per la carenza in ordine alla parità di condizioni per istituti come il part-time e i contratti a termine.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia e prende atto della disponibilità delle categorie e precisa che questa sede non è di concertazione, bensì di verifica dell'esistente e d'indicazione di prospettiva.

Il deputato DUILIO si sofferma preliminarmente sui dati che caratterizzano il passivo della previdenza agricola (se non fosse per il comparto agricolo l'Inail avrebbe un bilancio in attivo) e pone l'esigenza che, anche da parte delle organizzazioni professionali, si distingua fra operatori agricoli che vanno in giro con l'auto «Ferrari» e lavoratori agricoli effettivamente bisognosi. Rileva poi la necessità, in ordine al rapporto fra pensionati ed attivi di riconoscere che il sistema contributivo a ripartizione è strutturalmente sbagliato. Si tratta di operare una scelta chiara e responsabile, trasferendo le attuali pensioni agricoli all'assistenza a carico dello Stato e creando per i nuovi un sistema a capitalizzazione.

Passa quindi ad evidenziare lo scarto fra aliquota di contribuzione e aliquota di computo e richiama l'attenzione sul fenomeno delle prestazioni previdenziali «regalate» a particolari figure che sconoscono i campi agricoli.

Il Presidente Michele DE LUCA osserva che, fermo restando il sistema contributivo, che egli condivide, una soluzione potrebbe essere quella di unificare le gestioni con un unico regime contributivo. Ricorda in merito la proposta della Commissione Onofri.

Il dottore DEL GAIZO precisa che il disavanzo di oltre 9.000 miliardi non è annuale, ma è stato accumulato dal 1988 ad oggi. Il passi-

vo, egli aggiunge, è dunque destinato ad aumentare se permangono le attuali condizioni. La soluzione va trovata non con interventi-tampone, ma con strumenti di carattere strutturale. Si può anche esaminare la possibilità di elevare le aliquote ma modificando le prestazioni e separando previdenza da assistenza. Conclude rivolgendo un appello all'accoglimento delle proposte dei lavoratori agricoli che sono divenuti dei veri imprenditori, pronti a risolvere i loro problemi.

Il dottore CAPONI richiama l'attenzione sulla necessità di distinguere fra lavoratori e datori di lavoro; precisa che il deficit in questione dell'Inps e dell'Inail riguarda il lavoro autonomo e sottolinea il basso livello della soglia di accesso alle prestazioni, settore nel quale non si è ancora agito.

Il dottore SPILLER ritiene opportuno precisare che lo squilibrio presso l'Inail non è sanabile dato il rapporto pensionati/lavoratori. Per altro, egli aggiunge, il settore agricolo è caratterizzato dalla impossibilità di scaricare sui prezzi gli elevati costi da fronteggiare (la vicenda del latte è abbastanza significativa al riguardo).

Sottolinea inoltre che il Governo per il testo del decreto legislativo non ha tenuto conto delle richieste delle organizzazioni agricole nè delle osservazioni delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta di un testo che manifesta una visione molto parziale, non riequilibra le situazioni contributive e non considera la necessità di una flessibilità nel lavoro agricolo.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B68<sup>a</sup>, 0006<sup>e</sup>)

Il presidente Michele DE LUCA rileva che con quelle odierne si conclude la serie di audizioni programmate per la procedura informativa sul sistema pensionistico; resta da vedere se sarà possibile l'audizione del Ministro del Tesoro. Rivolge quindi un plauso e un ringraziamento al Segretario della Commissione, a tutto il personale addetto alla segreteria e agli stenografi.

*La seduta termina alle ore 10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*Interviene il Ministro delle finanze Vincenzo Visco.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

**Comunicazioni del Presidente**

(A008 000, B14<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Presidente Salvatore BIASCO riferisce, in relazione alle imminenti votazioni che stanno per aver luogo presso la Camera, che il Presidente della Camera ha autorizzato il prosieguo dei lavori della Commissione. Precisa inoltre che, essendosi conclusa la discussione generale nel corso della precedente seduta, si svolgeranno ora le repliche del ministro e del relatore; successivamente verrà svolta la relazione sull'altro schema di decreto legislativo, relativo ai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

**Schema di decreto legislativo in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale attuativo della delega di cui all'articolo 23 comma 120, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – Relatore: Pasquini**

(Seguito dell'esame e rinvio).

(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il ministro Vincenzo VISCO dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione dedicata allo schema di decreto in esame e per il prezioso contenuto tecnico degli interventi finora effettuati, ribadisce la piena disponibilità degli uffici ministeriali per tutte le esigenze conoscitive e di approfondimento da parte dei parlamentari interessati ed osserva che, in presenza della ravvicinata scadenza di alcuni dei termini di dele-

ga, è importante che i pareri affidati alla Commissione vengano espressi in data utile ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi nei tempi previsti dalla delega medesima.

Venendo al merito dei principali rilievi emersi nel corso della discussione, ad iniziare in particolare dalla questione concernente l'accertamento cosiddetto sintetico, la richiesta di procedere ad ulteriori accertamenti solo in caso di sopravvenuta conoscenza di elementi atti ad operare una rettifica anche essa sintetica non sembra condivisibile; l'attuale normativa non prevede infatti particolari preclusioni o requisiti relativamente ad ulteriori azioni di accertamento. In ordine poi all'altra richiesta di abolire l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli esercizi oggetto dell'accertamento con adesione, deve rilevare che esistono vincoli temporali minimi di tenuta che rilevano sia per le ulteriori azioni di controllo dell'amministrazione che per il rispetto di obblighi derivanti da convenzioni internazionali (quali quelle contro la doppia imposizione) che non possono essere derogati.

Quanto poi al ritenuto contrasto, rispetto alla legge delega, della possibilità – non condizionata all'emergere di condizioni ostative all'intervenuta definizione – di esercizio di ulteriori azioni accertatrici in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, valuta corrette le disposizioni contenute nello schema di decreto, sottolinea la mancata previsione di condizioni ostative alla definizione con adesione ha la funzione di evitare un possibile pregiudizio dell'amministrazione in presenza di elementi nuovi.

In ordine alla richiesta di prevedere l'utilizzabilità dell'accertamento con adesione anche in sede di giudizio di secondo grado osserva come tale eventualità, oltre a non essere prevista nella normativa delegante, farebbe venir meno sia le finalità deflazionistiche dell'istituto ora introdotto, che i conseguenti risultati di gettito. Potrà comunque valutarsi l'eventualità di normative transitorie per quelle situazioni che già si trovino oltre il primo grado di giudizio. Accoglie, infine, in linea di massima, le proposte tese a prolungare ulteriormente la rateizzazione dei pagamenti dovuti: si riserva ulteriori valutazioni in ordine alla questione di rendere facoltativa, invece che obbligatoria, la garanzia fideiussoria.

Il deputato Giulio TREMONTI, intervenendo, con il consenso del presidente, dopo la chiusura della discussione generale rileva in via generale come lo schema di decreto in esame, oltre ad evidenziare un completo rovesciamento delle posizioni a suo tempo sostenute dall'attuale ministro in qualità di deputato dell'opposizione quando, con il decreto-legge n. 564 del 1994, venne emanato il cosiddetto concordato di massa, venga ad istituire un condono fiscale non solo totale, ma anche perenne. L'ampia latitudine applicativa del decreto in esame è particolarmente censurabile anche per l'effetto sostanzialmente depenalizzante che ne consegue: l'accertamento con adesione è infatti ora escluso soltanto per i comportamenti che danno luogo alla fattispecie della frode o della sostituzione fiscale. Risulta invece consentito anche in presenza del più comune reato fiscale, costituito dall'omessa annotazione di corrispettivi. Deve aggiungersi che l'effetto depenalizzante conseguirà ad un

comportamento discrezionale dell'amministrazione, la cui attività, peraltro, non è sottoposta ad alcun specifico controllo. Effettua poi più circostanziati rilievi testuali sull'articolato del provvedimento, con particolare riguardo all'articolo 1, che consente la sanatoria di qualsiasi irregolarità fiscale, nonchè all'articolo 2, che sembra sottendere una erronea identità tra le basi imponibili dell'IVA e dell'IRPEF e che consente la riapertura degli accertamenti, in pieno contrasto con le finalità deflattive e di gettito perseguite dal provvedimento.

Il senatore PASQUINI, *relatore*, intervenendo in replica, afferma preventivamente che non affronterà alcuni rilievi concernenti il gettito del provvedimento, ritenendo che tale questione non possa affrontarsi prima che siano intervenuti gli ulteriori decreti legislativi previsti dalla delega. La riduzione dell'enorme contenzioso fiscale che caratterizza il nostro sistema tributario costituisce la finalità principale del provvedimento in esame, per il cui perseguimento saranno però essenziali gli indirizzi ministeriali che verranno impartiti agli uffici finanziari; benchè non specificati nel decreto, per condivisibili ragioni di economia legislativa, è opportuno che tali indirizzi concernano in particolare i limiti – ma anche le irrinunciabili esigenze di autotutela – e le modalità di esercizio del potere discrezionale affidato agli uffici per la conclusione delle procedure accertative. Suggestisce che a tal fine sarebbe opportuno collegare gli incentivi economici per l'amministrazione non alla somma accertata, bensì a quella effettivamente riscossa.

Intervenendo poi sui principali rilievi prospettati nel corso della discussione, non ritiene condivisibile il divieto di riaprire l'accertamento cosiddetto sintetico, anche perchè la norma di delega, alla lettera *h*), prevede esplicitamente, in presenza delle necessarie condizioni, la possibilità di ulteriori azioni accertatrici. Precisato che, a suo parere, la presentazione dell'istanza di accertamento da parte anche di uno solo dei coobbligati all'imposta abbia effetti sospensivi nei confronti di tutti gli altri coobbligati, osserva che la critica sulla perennità del condono introdotta dal decreto è palesemente sconfessata dall'obbligo di conservazione delle scritture contabili, che è volta a consentire ulteriori accertamenti. Si dichiara poi contrario all'aumento del numero di rateizzazioni dei pagamenti, mentre ritiene necessario l'obbligo della garanzia fideiussoria.

Gli obiettivi deflattivi del provvedimento comportano la non ammissibilità di procedimenti accertativi in secondo grado di giudizio: tuttavia l'esistenza di più di tre milioni di ricorsi potrebbe rendere necessaria l'estensione, in via transitoria, dell'istituto in esame non solo al secondo grado, ma anche al primo grado nei casi in cui sia già intervenuta la prima udienza.

Dopo aver dichiarato di condividere il contenuto del provvedimento in ordine alla riduzione del ruolo degli enti locali, i quali a suo avviso operano attivamente soltanto nei confronti delle imposte di cui sono titolari si riserva di esprimere ulteriori osservazioni in sede di redazione del parere.

Il presidente Salvatore BIASCO propone che il termine per la presentazione del parere da parte del relatore sia fissato per le ore diciotto di domani, mentre per le altre eventuali proposte di parere il termine venga stabilito per le ore quindici di martedì 3 giugno. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. - Relatore: Caddeo**

(Esame e rinvio)  
(R139 b00, B14<sup>a</sup>, 0002<sup>o</sup>)

Il senatore Rossano CADDEO, *relatore*, illustra il contenuto del decreto in esame che, dando attuazione all'articolo 3, comma 138, della legge n. 662 del 1996, modifica la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Tali uffici attualmente gestiscono un elevato numero di riscossioni, tra loro diverse, dando luogo ad un cospicuo flusso di operazioni finanziarie. Lo schema di decreto in esame, trasferendo queste operazioni di cassa al sistema bancario e ai concessionari della riscossione, realizza un importante alleggerimento di alcuni compiti della macchina fiscale, con conseguenti benefici sulla disponibilità di risorse umane ed organizzative per altre più importanti funzioni.

Venendo al merito del provvedimento, il cui articolo 1 dispone la soppressione dei servizi in esame, ad eccezione di quelli del dipartimento delle dogane, a decorrere dal 1° gennaio 1998, ritiene significativa la definizione di ciò che si deve intendere per entrate contenute nell'articolo 2.

L'articolo 3 individua nell'ufficio finanziario (ovvero in caso di autoliquidazione nell'interessato) il soggetto competente per la determinazione delle entrate. A norma dell'articolo 4, i soggetti incaricati della riscossione sono i concessionari, gli istituti di credito e l'ente poste italiane; il medesimo articolo regola dettagliatamente i termini di trasmissione delle operazioni finanziarie. L'articolo 5 regola la riscossione tramite ruolo delle entrate extra tributarie da riscuotere in più annualità e delle entrate tributarie dilazionate.

L'articolo 6 prevede la possibilità di utilizzare il versamento su conto corrente postale per alcune entrate particolari, al fine di evitare posti eccessivi e di semplificare l'attività dei contribuenti. Dopo che l'articolo 7 disciplina le modalità della riscossione coattiva, l'articolo 8 definisce le modalità di versamento delle somme riscosse, stabilendo che il concessionario provveda entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'accreditamento delle somme da parte delle banche, trattenendo per sé il 75 per cento della commissione e l'equivalente dei pagamenti e delle anticipazioni effettuate. Con le stesse scadenze temporali devono essere versate le somme riscosse direttamente dal concessionario al netto della commissione e dei pagamenti o anticipazioni, distinguendo per voci di entrata. In considerazione del loro ammontare spesso modesto i versamenti agli enti territoriali o agli enti di-



versi dello Stato devono invece essere effettuati entro il giorno cinque del mese seguente alla riscossione.

Il decreto regola poi, negli articoli da 9 a 12, i modi di effettuazione dei pagamenti e le modalità di tenuta della relativa contabilità, rinviando peraltro per ulteriori specificazioni ad un decreto del Ministro delle finanze (articolo 13).

Gli articoli 14 e 15 infine disciplinano il regime sanzionatorio, prevedendo che in caso di omesso o insufficiente versamento delle somme riscosse, alle tesorerie provinciali dello Stato o alle casse degli enti territoriali si applichino le sanzioni previste con l'istituzione del conto fiscale; penalità sono altresì previste per inadempienze nell'invio dei dati all'anagrafe tributaria per via telematica. Nel concludere favorevolmente circa il contenuto del provvedimento, ritiene opportuno esprimere due osservazioni. La prima riguarda le sanzioni per le quali si fa riferimento alla normativa già esistente, in particolare alle sanzioni previste con l'istituzione del conto fiscale. È un punto che andrebbe approfondito verificando che non si tratti di sanzioni eccessivamente severe. Inoltre è opportuno armonizzare queste sanzioni con quanto il Governo è tenuto a fare in base all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha previsto una delega per la riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale. La seconda osservazione riguarda l'utilizzo del sistema bancario nella razionalizzazione della riscossione. Il decreto attribuisce *ope legis* questo compito. Probabilmente è opportuno prevedere che i rapporti tra Amministrazione finanziaria e banche debba essere instaurato e regolato con un'apposita convenzione che salvaguardi il carattere privatistico di questo rapporto, che è tra l'altro più rispettoso del principio della libertà di impresa, che va applicato anche alle banche. Su questo punto occorre tener presente la necessità di armonizzazione con l'altra delega che deve regolare il servizio di ricezione delle dichiarazioni dei redditi previsto dal comma 13 della legge n. 662 nell'ambito delle più generali semplificazioni degli adempimenti.

Il presidente BIASCO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,25.*





